

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 21 luglio 2016, n. 13.

**Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3
(Disposizioni in materia di politiche abitative).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione all'articolo 5)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2013, le parole: "dagli enti locali proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti proprietari o gestori".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 3/2013, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di contributi a favore di soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione.»

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 3/2013, è aggiunto,

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 13 du 21 juillet 2016,

portant modification de la loi régionale n°3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Modification de l'art. 5)

1. À la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n°3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), les mots: «par les collectivités locales propriétaires» sont remplacés par les mots: «par les organismes propriétaires ou gestionnaires».

Art. 2

(Modification de l'art. 7)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n°3/2013, les mots: «trente jours» sont remplacés par les mots: «dix jours».

Art. 3

(Modification de l'art. 12)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n°3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«1. Afin de faciliter l'accès aux logements locatifs, la Région peut accorder des aides aux personnes démunies, pour réduire le poids des dépenses de loyer à la charge de celles-ci.»

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n°3/2013,

in fine, il seguente periodo: “Tali contributi possono essere anticipati ai proprietari delle abitazioni in locazione per ridurre il ricorso all'emergenza abitativa di cui all'articolo 13.”.

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
(Emergenza abitativa)

1. La Regione promuove interventi di carattere straordinario volti a risolvere gravi, eccezionali e imprevedibili situazioni di emergenza abitativa segnalate dai Comuni a cui è stata presentata la relativa domanda e che non sia possibile affrontare con gli ordinari strumenti di cui alla presente legge.
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella ricerca e nel reperimento sul territorio regionale di sistemazioni abitative temporanee da destinare a nuclei familiari che si trovino in situazioni di emergenza abitativa causate da:
 - a) disagi sociali o sanitari;
 - b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolga nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.
3. La valutazione sulla sussistenza delle situazioni di emergenza abitativa è effettuata dalla Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25, sulla base dei criteri di cui al comma 7, lettera b).
4. Le soluzioni abitative, anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, sono ricercate, reperite e assegnate dalla struttura competente, nel seguente ordine:
 - a) strutture destinate alla prima accoglienza, per il tramite della struttura regionale competente in materia di servizio sociale;
 - b) alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - c) alloggi di proprietà privata, da assegnare al nucleo familiare, previa stipulazione di apposito contratto di locazione tra il proprietario e la Regione.
5. In relazione agli alloggi di cui al comma 4, lettera b), i Comuni sono tenuti a comunicare alla struttura competente, entro dieci giorni dalla sopravvenuta disponibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel proprio territorio, l'utilizzabilità del medesimo ai fini di cui al comma 1.

il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les aides en question peuvent être anticipées aux propriétaires des logements locatifs en vue de la réduction du recours à l'hébergement d'urgence au sens de l'art. 13. ».

Art. 4
(Remplacement de l'art. 13)

1. L'art. 13 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 13
(Besoins en hébergement d'urgence)

1. La Région met en œuvre des actions à caractère extraordinaire pour faire face aux graves, exceptionnels et imprévisibles besoins en hébergement d'urgence que les Communes ayant reçu la demande y afférente signalent et qu'il est impossible de satisfaire par les moyens ordinaires visés à la présente loi.
2. Les actions évoquées au premier alinéa consistent dans la recherche et dans le repérage sur le territoire régional de logements en vue de leur destination temporaire aux ménages ayant besoin d'un hébergement d'urgence du fait :
 - a) De leur situation de malaise social ou sanitaire;
 - b) D'une procédure d'expulsion, lorsqu'ils sont économiquement et socialement faibles.
3. La Commission pour les politiques du logement prévue par l'art. 25 décide s'il existe un besoin d'hébergement d'urgence sur la base des critères visés à la lettre b) du septième alinéa.
4. Les logements nécessaires, qui peuvent déroger aux standards prévus par les dispositions en vigueur, sont recherchés, repérés et attribués par la structure compétente dans l'ordre de priorité indiqué ci-après :
 - a) Établissements d'accueil d'urgence, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de services sociaux;
 - b) Logements sociaux;
 - c) Logements appartenant à des particuliers, à attribuer aux ménages intéressés après que la Région a passé un contrat de location avec les propriétaires.
5. Les Communes sont tenues d'informer la structure compétente de la disponibilité de tout logement du type visé à la lettre b) du quatrième alinéa sur leur territoire aux fins mentionnées au premier alinéa, et ce, dans les dix jours qui suivent la libération dudit logement.

6. Gli oneri derivanti dalla ricerca e dal reperimento di soluzioni abitative per le finalità di cui al comma 1 sono a carico del Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). I Comuni di residenza dei nuclei familiari riconosciuti in situazioni di emergenza abitativa concorrono alla copertura dei predetti oneri nella percentuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai Comuni che non assolvano all'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 sono, inoltre, addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Regione per il reperimento di soluzioni abitative alternative.

7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:

- a) le modalità di presentazione delle domande al Comune competente per territorio;
- b) le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;
- c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;
- d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;
- e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per l'attuazione delle misure di primo intervento, nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 4."

Art. 5
(Modificazioni all'articolo 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "nucleo familiare del concorrente all'assegnazione" sono aggiunte le seguenti: "o dell'assegnatario".
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 3/2013, le parole: "Ai fini di cui al presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai soli fini della domanda di assegnazione".

Art. 6
(Modificazione all'articolo 22)

1. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 3/2013, la parola: "anche" è soppressa.

Art. 7
(Modificazione all'articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "Il bando di concorso" sono inserite le seguenti: " , da sottoporre alla preventiva approvazione della Com-

6. Le Fonds régional pour les politiques du logement visé à l'art. 5 prend en charge les dépenses engagées pour la recherche et le repérage des logements nécessaires aux fins visées au premier alinéa, et ce, dans les limites des crédits qui lui sont alloués et dans le respect des pourcentages visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2. Les Communes sur le territoire desquelles résident les ménages dont le besoin d'hébergement d'urgence est constaté participent à la couverture des dépenses susmentionnées selon le pourcentage établi par délibération du Gouvernement régional. Par ailleurs, les Communes qui ne s'acquittent pas de l'obligation de communication au sens du quatrième alinéa doivent prendre en charge les dépenses supplémentaires éventuellement supportées par la Région en vue du repérage d'autres logements.

7. Le Gouvernement régional fixe par délibération :

- a) Les modalités de présentation des demandes à la Commune territorialement compétente ;
- b) Les conditions qui justifient la nécessité d'un hébergement d'urgence ;
- c) Les critères de priorité et les procédures d'attribution des logements aux personnes figurant sur le classement territorial y afférent ;
- d) Les conditions, les critères et les modalités relatifs aux actions utiles aux fins de la réalisation des interventions visées au présent article ;
- e) Les conditions, les critères et les modalités, même d'ordre procédural, relatifs à la mise en place des dispositifs de premier accueil dans l'attente des solutions visées au quatrième alinéa. ».

Art. 5
(Modification de l'art. 18)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2013, après les mots : « le ménage du demandeur » sont insérés les mots : « ou du bénéficiaire ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2013, les mots : « Aux fins du présent titre » sont remplacés par les mots : « Uniquement aux fins de l'instruction de la demande d'attribution ».

Art. 6
(Modification de l'art. 22)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 3/2013, le mot : « même » est supprimé.

Art. 7
(Modification de l'art. 23)

1. Au premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 3/2013, après les mots : « Les avis de concours doivent » sont insérés les mots : « être soumis à l'approbation préalable de la Commis-

missione per le politiche abitative di cui all'articolo 25,».

Art. 8
(Modificazione all'articolo 25)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«2. In attuazione degli indirizzi del piano triennale di cui all'articolo 2, la Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) approva i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;
- b) verifica l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie, comprese quelle per la mobilità;
- c) decide in merito ai ricorsi sulla formazione e sugli aggiornamenti delle graduatorie;
- d) accerta i casi di morosità incolpevole degli assegnatari;
- e) valuta le domande di emergenza abitativa;
- f) rilascia il parere obbligatorio e vincolante nei casi di annullamento, decadenza e occupazione senza titolo di cui agli articoli 41, 42 e 43;
- g) fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, autorizza la deroga ai limiti di cui all'articolo 16, nel caso di particolari situazioni debitamente documentate.».

Art. 9
(Modificazione all'articolo 26)

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono, per il tramite del Comune, presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. In sede di esame delle opposizioni non possono essere valutate condizioni non segnalate con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla presente legge e dal bando.».

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 27)

1. L'articolo 27 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 27
(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)

1. Fermi restando i requisiti per l'accesso e le condizio-

sion pour les politiques du logement prévue par l'art. 25 et».

Art. 8
(Modification de l'art. 25)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«2. En application des orientations du plan triennal visé à l'art. 2, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes :

- a) Approuver les avis de concours pour l'attribution des logements sociaux ;
- b) Contrôler l'instruction des demandes aux fins de la formation et de l'actualisation des classements, y compris celui relatif aux demandes de mobilité ;
- c) Se prononcer sur les recours contre la formation et l'actualisation des classements ;
- d) Déclarer les cas d'impayés involontaires ;
- e) Examiner les demandes d'attribution d'urgence d'un logement ;
- f) Dans les cas d'annulation, de déchéance et d'occupation illégale visés aux art. 41, 42 et 43, émettre un avis obligatoire et contraignant ;
- g) Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 29, autoriser la dérogation aux conditions visées à l'art. 16, dans des cas particuliers dûment documentés.».

Art. 9
(Modification de l'art. 26)

1. Le troisième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«3. Dans le délai établi par la Commune en cause, soit vingt jours au plus à compter de l'expiration de la publication du classement, les intéressés peuvent introduire, par l'intermédiaire de ladite Commune, un recours sur papier libre devant la Commission qui se prononce dans les trente jours qui suivent l'expiration dudit délai. Lors de l'examen du recours, les conditions qui n'ont pas été signalées suivant les modalités et dans les délais établis par la présente loi et par l'avis de concours ne peuvent être prises en compte.».

Art. 10
(Remplacement de l'art. 27)

1. L'art. 27 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 27
(Actualisation du classement)

1. Sans préjudice des conditions requises en vue de

ni determinanti punteggio stabiliti dall'ultimo bando pubblicato, gli aspiranti assegnatari non inseriti in graduatoria e quelli già inseriti che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli possono presentare una nuova domanda al Comune interessato a partire dal 1° febbraio sino al 30 giugno di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle domande presentate ai sensi del comma 1, la Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria.
3. Per le nuove domande presentate ai sensi del comma 1, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 19 e l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 21 sono effettuate con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nei confronti degli aspiranti assegnatari già inseriti in graduatoria e che non hanno presentato una nuova domanda, il Comune provvede d'ufficio all'aggiornamento dei punteggi definiti nel bando con riferimento al permanere dei requisiti di residenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), alle condizioni soggettive di cui all'allegato A, lettera a), numero 12, e all'eventuale inserimento nella graduatoria di emergenza abitativa. Gli aspiranti assegnatari che non risultino più in possesso dei requisiti per l'accesso sono cancellati dalla graduatoria.
5. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, aggiornata con l'inserimento o la ricollocazione degli aspiranti assegnatari, gli interessati possono, per il tramite del Comune, presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
6. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione aggiorna la graduatoria definitiva con l'inserimento o la ricollocazione degli aspiranti assegnatari e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.
7. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.".

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 28)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 3/2013 è abrogato.

l'accès aux logements locatifs et de l'attribution des points au sens du dernier avis de concours publié, les aspirants à l'attribution d'un logement non encore inscrits au classement et ceux qui le sont déjà et qui souhaitent faire valoir des conditions plus favorables peuvent présenter leur demande aux bureaux de la Commune concernée à compter du 1^{er} février et jusqu'au 30 juin de chaque année.

2. Au plus tard les 31 octobre de chaque année, la Commission procède à l'actualisation du classement sur la base des demandes déposées au sens du premier alinéa.
3. Aux fins de l'instruction des demandes présentées au sens du premier alinéa, la date de référence pour la vérification des conditions requises au sens de l'art. 19 et l'attribution des points visés à l'art. 21 est fixée au 31 décembre de l'année précédente.
4. En ce qui concerne les demandeurs déjà inscrits sur le classement et n'ayant pas déposé de nouvelle demande, la Commune procède d'office à l'actualisation des points aux termes de l'avis de concours, eu égard à la permanence des conditions de résidence visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 19, à la condition personnelle visée au point 12 de la lettre a) de l'annexe A et à l'éventuelle inscription sur le classement relatif au besoin d'hébergement d'urgence. Les demandeurs qui ne remplissent plus l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'accès aux logements locatifs sont radiés du classement.
5. Dans le délai établi par la Commune en cause, soit vingt jours au plus à compter de la publication du classement actualisé par l'insertion de nouveaux demandeurs ou le changement de rang des aspirants à l'attribution d'un logement déjà inscrits, les intéressés peuvent introduire, par l'intermédiaire de la dite Commune, un recours sur papier libre devant la Commission qui se prononce dans les trente jours qui suivent l'expiration dudit délai.
6. À l'issue de l'examen des recours, la Commission dresse le classement définitif en y insérant ou en remplaçant les demandeurs intéressés et le transmet à la Commune concernée en vue de son approbation.
7. Le classement définitif est publié au tableau d'affichage de la Commune concernée pendant quinze jours consécutifs et demeure valable jusqu'à la publication de l'actualisation suivante.».

Art. 11
(Modification de l'art. 28)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 3/2013 est abrogé.

2. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 3/2013, le parole: "Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione nella graduatoria definitiva," sono soppresse.

Art. 12
(Modificazioni all'articolo 29)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 3/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , alla tipologia delle unità immobiliari e alla composizione del nucleo familiare".
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:
- «2. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio rispondente ad entrambe le caratteristiche di cui all'articolo 16, al soggetto avente titolo può essere proposto, tenuto conto delle esigenze del nucleo familiare, un alloggio adeguato ad una sola delle predette caratteristiche. Al fine di consentire la razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio pubblico, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio rispondente ad una sola o ad entrambe le caratteristiche riferite ai parametri di adeguatezza immediatamente inferiori ai sensi del medesimo articolo 16. In tale ultimo caso, l'eventuale rinuncia non comporta la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.»

Art. 13
(Modificazione all'articolo 35)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "edilizia residenziale pubblica" sono inserite le seguenti: " , per mezzo di apposite graduatorie da sottoporre entro il 31 ottobre di ogni anno all'approvazione della Commissione,".

Art. 14
(Modificazione all'articolo 36)

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 3/2013 è abrogato.

Art. 15
(Modificazione all'articolo 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:
- «2. Ai fini della determinazione del canone di locazione annuale, gli enti gestori richiedono annualmente l'attestazione dell'ISEE del nucleo familiare e co-

2. Au troisième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 3/2013, les mots : « Si une année s'est écoulée depuis la date d'insertion ou de déplacement au sein du classement définitif, » sont supprimés.

Art. 12
(Modification de l'art. 29)

1. Au premier alinéa de l'art. 29 de la LR n° 3/2013, les mots : « sur la base de l'ordre du classement définitif » sont remplacés par les mots : « a lieu sur la base de l'ordre du classement définitif, du type d'unité immobilière disponible et de la composition du ménage et ».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
- «2. Au cas où aucun des logements disponibles ne serait approprié au sens du premier alinéa de l'art. 16, il est possible de proposer au bénéficiaire en cause un logement remplissant une seule des conditions visées audit alinéa, sans préjudice des exigences du ménage. Afin de permettre la rationalisation de l'utilisation du parc de logements publics, il peut être proposé au bénéficiaire un logement remplissant l'une ou l'ensemble des conditions visées audit art. 16 mais à un degré immédiatement inférieur à celui qui conviendrait à son ménage. En cette dernière occurrence, la renonciation n'entraîne ni la déchéance du droit à l'attribution, ni l'exclusion du classement.»

Art. 13
(Modification de l'art. 35)

1. Au début du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 3/2013, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Par l'établissement de classements ad hoc destinés à être soumis à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année, les ».

Art. 14
(Modification de l'art. 36)

1. Le troisième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 3/2013 est abrogé.

Art. 15
(Modification de l'art. 37)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
- «2. Aux fins de la fixation du loyer annuel, les organismes gestionnaires demandent chaque année l'attestation de l'ISEE du ménage et, en tout état

munque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio. L'eventuale mutamento della situazione economica determina l'applicazione del nuovo canone con decorrenza dalla data stabilita con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 16
(Modificazione all'articolo 39)

1. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 3/2013, le parole: “con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1, devono versare all'ente gestore, con decorrenza dal mese successivo alla verifica dell'ente, un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1, devono versare all'ente gestore un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla medesima deliberazione della Giunta regionale”.

Art. 17
(Modificazione all'articolo 48)

1. Il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:
“1. I criteri di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), ai quali gli enti proprietari uniformano le proposte di piano di vendita, sono, nell'ordine, i seguenti:
a) alloggi per i quali gli inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare;
b) alloggi per i quali è applicato il canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1;
c) alloggi con costi di manutenzione superiori alla media;
d) alloggi in edifici già parzialmente alienati.”.

Art. 18
(Modificazione all'articolo 49)

1. Al comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 3/2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, compresi quelli assegnati con le procedure dell'emergenza abitativa con canone a totale carico del nucleo assegnatario”.

Art. 19
(Modificazioni all'articolo 50)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 3/2013,

de cause, de toutes les personnes qui occupent habituellement le logement. Tout changement de la situation économique comporte l'application du nouveau loyer à compter de la date établie par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 16
(Modification de l'art. 39)

1. Au troisième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/2013, les mots: « par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 20, verser à l'organisme gestionnaire, à compter du mois suivant la vérification effectuée par ce dernier, un loyer rajusté en fonction des valeurs maximales établies par la délibération du Gouvernement régional évoquée au premier alinéa de l'art. 37 » sont remplacés par les mots: « par la délibération du Gouvernement régional évoquée au premier alinéa de l'art. 37, verser à l'organisme gestionnaire un loyer rajusté en fonction des valeurs maximales établies par ladite délibération ».

Art. 17
(Modification de l'art. 48)

1. Le premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
« 1. Les critères de priorité évoqués à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 47 et devant être appliqués par les organismes propriétaires dans l'établissement de leurs propositions de plan de vente sont fixés comme suit:
a) Logements occupés par des locataires ayant manifesté leur volonté de les acheter;
b) Logements dont le loyer correspond aux valeurs maximales définies par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 37;
c) Logements dont les frais d'entretien sont supérieurs à la moyenne;
d) Logements situés dans des immeubles déjà partiellement aliénés. ».

Art. 18
(Modification de l'art. 49)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 3/2013, il est inséré les mots suivants: « y compris celles relatives aux logements attribués selon les procédures d'hébergement d'urgence dont le loyer est entièrement à la charge du ménage bénéficiaire », précédés d'une virgule.

Art. 19
(Modification de l'art. 50)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 50 de la

le parole: “sono venduti” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere venduti”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 3/2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche in ragione di motivate situazioni personali del nucleo familiare”.

Art. 20
(Modificazione all'articolo 51)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/2013 è soppresso.

Art. 21
(Modificazione all'articolo 52)

1. Il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto per un periodo di vent'anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto. Il prezzo di acquisto, determinato con le modalità di cui al comma 3, è aumentato del valore delle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.”.

Art. 22
(Modificazione all'articolo 56)

1. Il comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono costituire unità abitative indipendenti.”.

Art. 23
(Sostituzione dell'articolo 57)

1. L'articolo 57 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 57
(Agevolazioni)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 56, comma 1, la Giunta regionale può concedere, secondo le modalità di cui al capo III del titolo IV, mutui agevolati fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68.
2. Nei casi di cui al comma 1, in relazione a interventi straordinari in materia di politiche abitative promossi

LR n° 3/2013, les mots : «sont vendus» sont remplacés par les mots : «peuvent être vendus».

2. À la fin de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 3/2013, il est inséré les mots : «notamment en raison de situations personnelles des membres de leur ménage dûment documentées», précédés d'une virgule.

Art. 20
(Modification de l'art. 51)

1. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 3/2013 est supprimée.

Art. 21
(Modification de l'art. 52)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«4. Pendant vingt ans à compter de la date de passation du contrat de vente, l'organisme qui cède un logement peut exercer un droit de préemption sur celui-ci. En l'occurrence, le prix calculé au sens du troisième alinéa est augmenté de la valeur des travaux d'amélioration réalisés par le nouveau propriétaire, évaluée par une expertise établie par les soins dudit organisme et tenant compte de l'état d'entretien du logement.».

Art. 22
(Modification de l'art. 56)

1. Le troisième alinéa de l'art. 56 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«3. Les logements visés au deuxième alinéa doivent constituer des unités immobilières indépendantes.».

Art. 23
(Modification de l'art. 57)

1. L'art. 57 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 57
(Aides)

1. En vue de la réalisation des travaux visés au premier alinéa de l'art. 56, le Gouvernement régional peut accorder, suivant les modalités visées au chapitre III du titre IV, des prêts bonifiés jusqu'à 80 p. 100 au maximum de la dépense éligible, à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA au sens de l'art. 68.
2. Au cas où des actions extraordinaires en matière de politiques du logement seraient lancées et financées

e finanziati a livello statale o europeo, la Giunta regionale può inoltre concedere contributi in forma di cofinanziamenti in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ammissibile, con proporzionale riduzione della percentuale di finanziamento agevolato di cui al comma 1.”.

Art. 24
(Modificazioni all'articolo 58)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013, le parole: “dei contributi” sono sostituite dalle seguenti: “delle agevolazioni”.
2. Al comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013, le parole: “pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “pena la revoca delle agevolazioni ai sensi degli articoli 66, comma 3, e 86, comma 3”.
3. Al comma 5 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013, le parole: “di contributo” sono sostituite dalle seguenti: “di agevolazione”.
4. Il comma 6 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di mancata concessione delle agevolazioni, la convenzione non produce alcun effetto.”.

Art. 25
(Modificazione all'articolo 59)

1. Il comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile ad agevolazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie degli interventi ammissibili, le modalità di calcolo delle superfici e i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento.”.

Art. 26
(Modificazioni all'articolo 61)

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 3/2013 è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 61 della l.r. 3/2013, le parole: “In mancanza degli accordi di cui al comma 1,” sono soppresse.

Art. 27
(Modificazioni all'articolo 68)

1. All'articolo 68 della l.r. 3/2013, sono apportate le se-

par l'État ou l'Union européenne relativement aux cas visés au premier alinéa, le Gouvernement régional peut, par ailleurs, octroyer des financements en capital jusqu'à 20 p. 100 au maximum de la dépense éligible. En l'occurrence, le pourcentage de dépense éligible couvert par le prêt bonifié accordé au sens du premier alinéa est réduit proportionnellement.».

Art. 24
(Modification de l'art. 58)

1. Au premier alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013, les mots: «des aides» sont remplacés par les mots: «des financements».
2. Au troisième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013, les mots: «sous peine de retrait de l'aide selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 66» sont remplacés par les mots: «sous peine de retrait des financements selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 66 et au troisième alinéa de l'art. 86».
3. Au cinquième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013, les mots: «d'aide» sont remplacés par les mots: «de financement».
4. Le sixième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«6. Au cas où la demande de financement serait rejetée, la convention ne produit aucun effet.».

Art. 25
(Modification de l'art. 59)

1. Le premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«1. Aux fins du calcul de la dépense éligible, le Gouvernement régional établit, par délibération, le type des travaux admissibles, les modalités de calcul des superficies et le plafond des coûts pour chaque type d'intervention.».

Art. 26
(Modification de l'art. 61)

1. Le premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 3/2013 est abrogé.
2. Au deuxième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 3/2013, les mots: «En l'absence des accords mentionnés au premier alinéa,» sont supprimés.

Art. 27
(Modification de l'art. 68)

1. L'art. 68 de la LR n° 3/2013 subit les modifications sui-

guenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri storici, definiti dai piani regolatori generali comunali (PRG) come zone territoriali di tipo A, e, all'esterno di tali zone, di quelli classificati monumento, documento o di pregio storico culturale, architettonico o ambientale, a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.”;

b) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 3/2013, le parole: “e al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1)” sono sostituite dalle seguenti: “e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74”.

Art. 28
(Modificazione all'articolo 69)

1. Il comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“1. I mutui concessi ai sensi del presente titolo sono, di norma, assistiti da idonea garanzia reale o personale, in relazione alla tipologia dell'intervento finanziato e alle caratteristiche del mutuo, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.”.

Art. 29
(Modificazione all'articolo 72)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 3/2013, le parole: “pari o” sono soppresse.

Art. 30
(Sostituzione dell'articolo 74)

1. L'articolo 74 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 74
(Rinvio)

1. Limitatamente ai mutui concessi ai soggetti di cui

vantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«1. La Région favorise l'octroi de prêts bonifiés pour la réalisation de mesures relatives à la résidence principale et pour le réaménagement des bâtiments situés dans les centres historiques, définis par le plan régulateur général de chaque commune comme zones A, ou, en dehors des dites zones, des bâtiments classés comme monuments, comme documents ou d'intérêt historique, culturel, architectural et environnemental, à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA.»;

b) À la lettre e) du deuxième alinéa, les mots : « et au règlement régional n°2 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques dans le secteur du logement et abrogation des règlements régionaux n°1 du 27 mai 2002 , n°1 du 17 août 2004 et n°1 du 18 janvier 2007) » sont remplacés par les mots : « et à la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 28
(Modification de l'art. 69)

1. Le premier alinéa de l'art. 69 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«1. Tout prêt octroyé au sens du présent titre doit, en règle générale, être garanti par une sûreté réelle ou personnelle appropriée, en fonction de ses caractéristiques et du type d'intervention, aux termes de la délibération du Gouvernement régional prise à cet effet.».

Art. 29
(Modification de l'art. 72)

1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 72 de la LR n° 3/2013, les mots : « égale ou » sont supprimés.

Art. 30
(Remplacement de l'art. 74)

1. L'art. 74 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 74
(Dispositions de renvoi)

1. Limitativement aux prêts octroyés aux personnes

all'articolo 73, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione adottata previo parere della Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:

- a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;
- b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta è finanziata fino al 100 per cento;
- c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;
- d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;
- e) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;
- f) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;
- g) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
- h) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.".

Art. 31
(Modificazioni all'articolo 75)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 75 della l.r. 3/2013, le parole: "dal regolam. reg. 2/2009" sono sostituite dalle seguenti: "dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74".

Art. 32
(Modificazione all'articolo 76)

1. Al comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 3/2013, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del regolam. reg. 2/2009" sono sostituite dalle seguenti: "con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74".

Art. 33
(Modificazione all'articolo 77)

1. Al numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 77 della l.r. 3/2013, le parole: "dal regolam. reg. 2/2009" sono sostituite dalle seguenti: "dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74".

visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 73, le Gouvernement régional établit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière et publiée au Bulletin officiel de la Région :

- a) Les conditions personnelles requises pour l'accès aux prêts ;
- b) Le montant maximum de chaque prêt, sans préjudice du fait que la dépense supportée est financée jusqu'à 100 p. 100 ;
- c) Le taux devant être appliqué et les éventuelles modalités de rajustement de celui-ci au cours de la période d'amortissement ;
- d) La durée maximale des différents types de prêt, qui ne doit pas dépasser les trente ans, et les modalités de versement et d'amortissement y afférentes ;
- e) Les limites maximales de surface des habitations devant être construites, les types de travaux admissibles, ainsi que les critères d'établissement des caractéristiques techniques des bâtiments et des habitations et des dépenses éligibles ;
- f) Les délais de réalisation des travaux et les procédures d'octroi des prêts ;
- g) Les modalités de présentation des demandes et la documentation devant y être annexée ;
- h) Les sûretés nécessaires aux fins du versement des financements, les restrictions auxquelles les biens faisant l'objet des prêts sont soumis et les sanctions applicables en cas de violation de celles-ci. ».

Art. 31
(Modification de l'art. 75)

1. Aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 75 de la LR n° 3/2013, les mots : « par le RR n° 2/2009 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 32
(Modification de l'art. 76)

1. Au premier alinéa de l'art. 76 de la LR n° 3/2013, les mots : « par délibération du Gouvernement régional au sens du RR n° 2/2009 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 33
(Modification de l'art. 77)

1. Au point 3) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 77 de la LR n° 3/2013, les mots : « par le RR n° 2/2009 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 34
(Modificazione all'articolo 78)

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 3/2013, le parole: "con il regolam. reg. 2/2009" sono sostituite dalle seguenti: "con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74".

Art. 35
(Modificazione all'articolo 84)

1. Il comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, individua l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di cui al capo III del titolo IV, nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione."

Art. 36
(Inserimento del capo IIIbis nel titolo IV)

1. Dopo il capo III del titolo IV della l.r. 3/2013, è aggiunto il seguente:

“CAPO IIIBIS
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE
DI MUTUI AGEVOLATI PER IL RIFACIMENTO
DEL MANTO DI COPERTURA IN LOSE DI PIETRA

Art. 86bis
(Interventi)

1. Al fine di salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici del territorio regionale tramite la valorizzazione e il mantenimento degli elementi tradizionali, con particolare riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra, la Giunta regionale concede mutui agevolati per il rifacimento del manto di copertura in lose di pietra ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73 e secondo le modalità di cui al capo II.
2. I mutui agevolati sono concessi a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68.

Art. 86ter
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:
 - a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;
 - b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fer-

Art. 34
(Modification de l'art. 78)

1. Au premier alinéa de l'art. 78 de la LR n°3/2013, les mots: «par le RR n°2/2009» sont remplacés par les mots: «par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74».

Art. 35
(Modification de l'art. 84)

1. Le premier alinéa de l'art. 84 de la LR n°3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière, le montant des ressources disponibles en vue du financement des travaux visés au chapitre III du titre IV, dans les limites des crédits du fonds de roulement.».

Art. 36
(Insertion du chapitre IIIbis du titre IV)

1. Après le chapitre III du titre IV de la LR n°3/2013, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé:

«CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS POUR L'OCTROI
DE PRÊTS BONIFIÉS EN VUE DE LA RÉFECTION
DES COUVERTURES EN LAUZES

Art. 86bis
(Mesures)

1. Afin de sauvegarder les biens environnementaux et paysagers du territoire régional par la valorisation et le maintien des éléments traditionnels et, notamment, des couvertures en lauzes des bâtiments, le Gouvernement régional octroie des prêts bonifiés en vue de la réfection des dites couvertures aux personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 73, suivant les modalités évoquées au chapitre II.
2. Les prêts bonifiés en cause sont octroyés à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA au sens de l'art. 68.

Art. 86ter
(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération à publier au Bulletin officiel de la Région:
 - a) Les conditions personnelles requises pour l'accès aux prêts;

- mo restando che la spesa sostenuta è finanziata fino al 100 per cento;
- c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;
 - d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;
 - e) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;
 - f) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
 - g) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli."

Art. 37

(Inserimento del capo IIIter nel titolo IV)

1. Dopo il capo IIIbis del titolo IV della l.r. 3/2013, come introdotto dall'articolo 36, è aggiunto il seguente:

"CAPO III TER
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE
DI MUTUI AGEVOLATI PER INTERVENTI
DI RECUPERO EDILIZIO PRIVATO

Art. 86quater
(Interventi)

1. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi di recupero edilizio privato sugli immobili destinati a prima abitazione, la Regione concede mutui agevolati di importo non superiore a quello teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente per i medesimi interventi.
2. I mutui agevolati sono concessi a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68.

Art. 86quinquies
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:
 - a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;
 - b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la detrazione è finanziata fino al 100 per cento;
 - c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammorta-

- b) Le montant maximum de chaque prêt, sans préjudice du fait que la dépense supportée est financée jusqu'à 100 p. 100 ;
- c) Le taux devant être appliqué et les éventuelles modalités de rajustement de celui-ci au cours de la période d'amortissement ;
- d) La durée maximale des différents types de prêt, qui ne doit pas dépasser les trente ans, et les modalités de versement et d'amortissement y afférentes ;
- e) Les délais de réalisation des travaux et les procédures d'octroi des prêts ;
- f) Les modalités de présentation des demandes et la documentation devant y être annexée ;
- g) Les sûretés nécessaires aux fins du versement des financements, les restrictions auxquelles les biens faisant l'objet des prêts sont soumis et les sanctions applicables en cas de violation de celles-ci. ».

Art. 37

(Insertion du chapitre IIIter du titre IV)

1. Après le chapitre III bis du titre IV de la LR n° 3/2013, tel qu'il a été introduit par l'art. 36, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE III TER
DISPOSITIONS POUR L'OCTROI
DE PRÊTS BONIFIÉS EN VUE DES TRAVAUX
DE RÉAMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS PRIVÉS

Art. 86 quater
(Mesures)

1. Afin d'aider la réalisation des travaux de réaménagement des bâtiments privés à usage de résidence principale, la Région octroie des prêts bonifiés d'un montant non supérieur au montant total théorique des déductions fiscales prévues par les dispositions étatiques en la matière.
2. Les prêts bonifiés en cause sont octroyés à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA au sens de l'art. 68.

Art. 86quinquies
(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération à publier au Bulletin officiel de la Région :
 - a) Les conditions personnelles requises pour l'accès aux prêts ;
 - b) Le montant maximum de chaque prêt, sans préjudice du fait que la dépense supportée est financée jusqu'à 100 p. 100 ;
 - c) Le taux devant être appliqué et les éventuelles moda-

- mento;
- d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;
 - e) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;
 - f) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
 - g) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.”.

Art. 38
(Disposizioni transitorie)

- 1. Il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 3/2013, come sostituito dall'articolo 21 della presente legge, si applica anche ai contratti di acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Gli interventi di cui all'articolo 86quater della l.r. 3/2013, introdotto dall'articolo 37 della presente legge, eseguiti negli anni 2015 e 2016, continuano ad essere finanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).

Art. 39
(Abrogazioni)

- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 e gli articoli da 7 a 13 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18);
 - b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 2008, n. 25 (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18));
 - c) il regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1), e l'articolo 32 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 23 (Riordino dell'attività in sede consultiva delle Commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali), a far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione

- lités de rajustement de celui-ci au cours de la période d'amortissement ;
- d) La durée maximale des différents types de prêt et les modalités de versement et d'amortissement y afférentes ;
 - e) Les délais de réalisation des travaux et les procédures d'octroi des prêts ;
 - f) Les modalités de présentation des demandes et la documentation devant y être annexée ;
 - g) Les sûretés nécessaires aux fins du versement des financements, les restrictions auxquelles les biens faisant l'objet des prêts sont soumis et les sanctions applicables en cas de violation de celles-ci.».

Art. 38
(Dispositions transitoires)

- 1. Le quatrième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 3/2013, tel qu'il résulte du remplacement au sens de l'art. 21, s'applique également aux contrats d'achat de logements sociaux déjà passés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- 2. Les mesures visées à l'art. 86 quater de la LR n° 3/2013, tel qu'il a été introduit par l'art. 37, et réalisées en 2015 et 2016 continuent d'être financées au sens de l'art. 31 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017).

Art. 39
(Abrogation de dispositions)

- 1. Les dispositions indiquées ci-après sont abrogées :
 - a) La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} et les articles de 7 à 13 de la loi régionale n° 13 du 1^{er} juin 2007 (Nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994) ;
 - b) Les art. 2, 3, 4 et 5 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008 (Modification de la loi régionale n° 13 du 1^{er} juin 2007, portant nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994) ;
 - c) Le règlement régional n° 2 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques dans le secteur du logement et abrogation des règlements régionaux n° 1 du 27 mai 2002, n° 1 du 17 août 2004 et n° 1 du 18 janvier 2007) et l'art. 32 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011 (Réorganisation de l'activité des Commissions permanentes du Conseil siégeant en formation consultative et modification de lois et de règlements régionaux), à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Région de la délibé-

della Giunta regionale di cui all'articolo 74 della l.r. 3/2013, come sostituito dall'articolo 30 della presente legge;

- d) il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014);
 - e) i commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 (Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e ad altre disposizioni in materia di governo del territorio).
2. Al titolo della l.r. 13/2007, le parole: "e disciplina dei relativi benefici economici" sono soppresse.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 luglio 2016

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 79;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 573 del 29 aprile 2016);
- Presentato al Consiglio regionale in data 3 maggio 2016;
- Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 6 maggio 2016;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 27 maggio 2016;
- Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 7 luglio 2016, con emendamenti e relazione del Consigliere MARQUIS;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 luglio 2016 con deliberazione n. 2272/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 20 luglio 2016;

ration du Gouvernement régional visée à l'art. 74 de la LR n° 3/2013, tel qu'il résulte du remplacement au sens de l'art. 30;

- d) Le premier alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014);
 - e) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 38 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 (Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, et d'autres dispositions en matière de gouvernement du territoire).
2. Dans le titre de la LR n° 13/2007, les mots: «réglementation des subventions y afférentes» sont supprimés, ainsi que la virgule qui les précède.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 21 juillet 2016.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 79;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 573 du 29 avril 2016);
- présenté au Conseil régional en date du 3 mai 2016;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 6 mai 2016;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 27 mai 2016;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 7 juillet 2016, - avec amendements et rapport du Conseiller MARQUIS;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15 juillet 2016 délibération n. 2272/XIV;
- transmis au Président de la Région en date du 20 juillet 2016;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
21 luglio 2016, n. 13.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:
“[2. Il Fondo è alimentato da:...]”

e) *eventuali risorse derivanti dal 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti locali proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;*”.

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“5. *Ai fini di cui al comma 1, ogni ente proprietario o gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica comunica alla struttura competente l'elenco degli alloggi assegnabili entro trenta giorni dall'effettiva disponibilità.*”.

Nota all'articolo 3:

⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. *La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di:*

- a) *contributi a favore dei soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione;*
- b) *contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, volti a ridurre la spesa sostenuta per i servizi accessori.*”.

⁽⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“2. *I contributi non possono coprire integralmente gli oneri oggetto del sostegno di cui al presente articolo, tenuto conto di altre provvidenze percepite per le medesime finalità.*”.

Nota all'articolo 4:

⁽⁵⁾ L'articolo 13 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“Art. 13
(Emergenza abitativa)

1. *La Regione, al fine di fronteggiare gravi, eccezionali e imprevedibili emergenze abitative segnalate dai*

Comuni o da altri enti pubblici, promuove e incentiva azioni aventi carattere straordinario, circoscritte a situazioni particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari.

2. *Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a dare risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa derivate da:*

- a) *disagio sociale o sanitario;*
- b) *procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolgono nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.*

3. *Gli interventi relativi alle situazioni di emergenza abitativa sono coordinati con gli altri settori di competenza regionale o comunale. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:*

- a) *le forme e le modalità di presentazione dei progetti di recupero che si intendono mettere in atto e le modalità di controllo sull'attuazione degli stessi;*
- b) *le modalità di pagamento degli oneri contrattuali, dei canoni di locazione e delle spese per i servizi accessori.*

4. *L'assegnazione degli alloggi destinati alle finalità di cui al comma 2 è disposta dal Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio, sulla base della valutazione di ammissibilità effettuata dalla Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25.*

5. *Le soluzioni abitative, eventualmente anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, devono essere ricercate preferibilmente nell'ambito territoriale di residenza del nucleo familiare coinvolto nella situazione di emergenza attraverso:*

- a) *l'utilizzo di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio regionale;*
- b) *la stipula di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata da assegnare al beneficiario;*
- c) *l'acquisizione della disponibilità di apposite strutture da destinare alla prima accoglienza.*

6. *Il Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5 concorre, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), alla copertura degli oneri a carico dei Comuni derivanti dal reperimento di soluzioni abitative da destinare a casi di emergenza.*

7. *La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:*

- a) *le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;*

- b) le modalità di presentazione delle domande;
- c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;
- d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;
- e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per l'attuazione delle misure di primo intervento, nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 5;
- f) la percentuale di copertura degli oneri a carico dei Comuni di cui al comma 6, in misura, comunque, non superiore all'80 per cento.”.

Nota all'articolo 5:

⁽⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Ai fini di cui al presente titolo, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela, che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.”.

⁽⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“2. Ai fini di cui al presente titolo, i componenti minori del nucleo familiare sono considerati nel solo caso in cui assolvano regolarmente l'obbligo scolastico nel territorio regionale.”.

Nota all'articolo 6:

⁽⁸⁾ Il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“5. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei Comuni interessati, l'emanazione di bandi speciali.”.

Nota all'articolo 7:

⁽⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Il bando di concorso deve indicare:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione;
- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale

pubblica e i relativi punteggi;

- c) il contenuto delle domande e il termine per la loro presentazione, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- d) gli eventuali documenti non direttamente acquisibili dalla pubblica amministrazione da allegare alla domanda.”.

Nota all'articolo 8:

⁽¹⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“2. La Commissione per le politiche abitative svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) verifica l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie;
- b) decide in merito ai ricorsi sulla formazione e agli aggiornamenti delle graduatorie;
- c) accerta i casi di morosità incolpevole degli assegnatari;
- d) esamina le domande di emergenza abitativa;
- e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante nei casi di annullamento, decadenza e occupazione illegale.”.

Nota all'articolo 9:

⁽¹¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.”.

Nota all'articolo 10:

⁽¹²⁾ L'articolo 27 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“Art. 27

(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)

1. A partire dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, i nuovi aspiranti all'assegnazione e coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, possono presentare una nuova domanda al Comune interessato.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria sulla base delle domande presentate al Comune interessato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli interessati possono presenta-

re opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.".

Note all'articolo 11:

⁽¹³⁾ Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"2. Nel caso in cui non sia trascorso un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva o siano intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune verifica il permanere del solo requisito di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).".

⁽¹⁴⁾ Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 19 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, i punteggi relativi alle nuove condizioni sono calcolati per rideterminare il punteggio finale.".

Note all'articolo 12:

⁽¹⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune territorialmente competente in base all'ordine della graduatoria definitiva.".

⁽¹⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"2. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio adeguato ad una sola delle caratteristiche di cui all'articolo 16. In tale caso, l'eventuale rinuncia è giustificata.".

Note all'articolo 13:

⁽¹⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 13 feb-

braio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"1. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica promuovono la mobilità, anche tra diversi enti gestori, al fine di perseguire una migliore efficienza nell'utilizzo delle unità abitative.".

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l'assemblea condominiale abbia proceduto alla nomina dell'amministratore del condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica:

- a) pagano direttamente all'amministratore del condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico;
- b) hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico.".

Nota all'articolo 15:

⁽¹⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"2. Ai fini della determinazione del canone di locazione annuale, gli enti gestori richiedono annualmente l'attestazione dell'ISE del nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio. L'eventuale mutamento della situazione reddituale determina l'applicazione del nuovo canone con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.".

Nota all'articolo 16:

⁽²⁰⁾ Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"3. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il nucleo familiare e, comunque, tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, se in possesso di un valore ISE o ISEE superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1, devono versare all'ente gestore, con decorrenza dal mese successivo alla verifica dell'ente, un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1.".

Nota all'articolo 17:

⁽²¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"1. I criteri di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), ai quali gli enti proprietari uniformano le proposte di

piano di vendita, sono i seguenti:

- a) alloggi per i quali gli inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare;
- b) alloggi in edifici già parzialmente alienati;
- c) alloggi con costi di manutenzione superiori alla media;
- d) alloggi per i quali è applicato il canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1. ”.

Nota all'articolo 18:

⁽²²⁾ Il comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. Ai fini del calcolo dei cinque anni di cui al comma 1, lettera a), è possibile cumulare quelli trascorsi in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica.”.

Note all'articolo 19:

⁽²³⁾ L'alinea del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita non acquistati dai rispettivi assegnatari e divenuti disponibili sono venduti, all'interno di ciascuna fascia di priorità, al miglior offerente, sulla base del prezzo di vendita, nel seguente ordine:”.

⁽²⁴⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“a) a coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all'acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;”.

Nota all'articolo 20:

⁽²⁵⁾ L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“Per gli assegnatari che occupano alloggi a canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1, il prezzo di vendita è determinato prendendo a riferimento il valore massimo, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dallo stesso osservatorio.”.

Nota all'articolo 21:

⁽²⁶⁾ Il comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto per un periodo di trent'anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto. Il prezzo di acquisto è aumentato del valore delle migliori apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.”.

Nota all'articolo 22:

⁽²⁷⁾ Il comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali destinati a cucina, bagno, ripostiglio e ingresso;
- b) costituire unità abitative indipendenti;
- c) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 95 metri quadrati.”.

Nota all'articolo 23:

⁽²⁸⁾ L'articolo 57 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“Art. 57
(Contributi)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 56, comma 1, la Giunta regionale può concedere, a fondo perso, contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ammissibile.
2. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalità.”.

Note all'articolo 24:

⁽²⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il richiedente e il Comune territorialmente competente.”.

⁽³⁰⁾ Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. Il periodo di cui al comma 2, lettera a), decorre dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione e le eventuali interruzioni sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfitti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 3.”.

⁽³¹⁾ Il comma 5 dell'articolo 58 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“5. Nel caso in cui, a seguito della sottoscrizione della convenzione, il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo, la convenzione deve comunque essere trascritta secondo quanto previsto al comma 4.”.

⁽³²⁾ Il comma 6 dell'articolo 58 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“6. Qualora la domanda di contributo non sia accolta o finanziata, la convenzione non produce alcun effetto.”.

Nota all'articolo 25:

⁽³³⁾ Il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie degli interventi ammissibili, quali la manutenzione straordinaria, il recupero primario e secondario e il recupero di edifici da acquistare, determina le modalità di calcolo delle superfici e stabilisce i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento.”.

Note all'articolo 26:

⁽³⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Il canone di locazione è determinato sulla base degli accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).”.

⁽³⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, il canone di locazione annuo è pari al 4 per cento del prodotto tra il massimale di costo, definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 87, per gli interventi di nuova edificazione e la superficie utile dell'alloggio, calcolata ai sensi dell'articolo 59.”.

Note all'articolo 27:

⁽³⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. La Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.”.

⁽³⁷⁾ La lettera e) del comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“[2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti risorse:]

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di applicazione delle sanzioni di cui

all'articolo 86 e al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1).”.

Nota all'articolo 28:

⁽³⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. I mutui concessi ai sensi del presente Titolo devono essere sempre assistiti da garanzia reale.”.

Nota all'articolo 29:

⁽³⁹⁾ La lettera a) del comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“[1. La Regione concede mutui agevolati a favore della prima abitazione per i seguenti interventi:]

a) acquisto, costruzione e ampliamento di abitazioni;”.

Nota all'articolo 30:

⁽⁴⁰⁾ L'articolo 74 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“Art. 74
(Regolamento regionale)*

1. Limitatamente ai mutui concessi ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), il regolam. reg. 2/2009 disciplina:

- a) i requisiti soggettivi, nonché il limite massimo di reddito per accedere ai mutui;*
- b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta viene finanziata fino al 100 per cento;*
- c) la misura del tasso da applicare, in relazione all'ammontare dell'ISE (*), e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;*
- d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;*
- e) i criteri per la variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai mutui e dell'importo massimo del mutuo concedibile, con riferimento all'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati quale risulta dalla determinazione dell'ISTAT;*
- f) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;*

- g) i tempi di attuazione e le procedure per l'ammissione ai benefici;
- h) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
- i) i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione degli stessi.”.

Nota all'articolo 31:

⁽⁴¹⁾ I commi 2 e 3 dell'articolo 75 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedevano quanto segue:

- “2. L'accesso ai mutui è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito previsti dal regolam. reg. 2/2009. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soci assegnatari degli alloggi, indipendentemente dalla volontà o meno di usufruire del finanziamento regionale. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell'atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.
3. L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito, i tassi di interesse, la durata, le modalità di erogazione e di ammortamento, sono determinati con i criteri stabiliti dal regolam. reg. 2/2009.”.

Nota all'articolo 32:

⁽⁴²⁾ Il comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

- “1. Le domande, corredate della documentazione di cui all'articolo 77, devono essere presentate alla struttura competente, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del regolam. reg. 2/2009.”.

Nota all'articolo 33:

⁽⁴³⁾ Il numero 3), lettera b) del comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

- “3) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolam. reg. 2/2009.”.

Nota all'articolo 34:

⁽⁴⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

- “1. La cooperativa edilizia proprietaria dell'abitazione costruita o recuperata con il finanziamenti di cui al presente Capo è soggetta ai vincoli e alle sanzioni fissate con il regolam. reg. 2/2009.”.

Nota all'articolo 35:

⁽⁴⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 13 feb-

braio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

- “1. La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni della struttura competente, delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi e la durata.”.

Note all'articolo 39:

⁽⁴⁶⁾ La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue:

- “[2. La presente legge in particolare:]
c) stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi economici concedibili.”.

⁽⁴⁷⁾ Gli articoli da 7 a 13 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedevano quanto segue:

“Art. 7

(Contributi. Esercizio delle relative funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), e in relazione all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata, di concedere, ai soggetti tenuti al predetto obbligo, i contributi a fondo perduto determinati con le modalità di cui all'articolo 8.(5a)
2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale e le risorse finanziarie occorrenti sono poste a carico del bilancio regionale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione fino al 31 dicembre 2013. (6)
4. L'assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie è disposta con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998.

Art. 8

(Modalità di determinazione dei contributi)

1. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza di costo in opera tra un tetto con manto di copertura in lose di pietra aventi le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota 1300 metri sul livello del mare.

2. La misura unitaria teorica del contributo è stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, previa determinazione annuale dei costi analitici unitari presunti delle tipologie di tetto di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale definisce, inoltre, in relazione alle disponibilità di bilancio, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile nell'anno di riferimento, determinandola in percentuale rispetto alla misura unitaria teorica.
3. In base al tipo di opere eseguite, la misura unitaria del contributo concedibile è così determinata:
 - a) fino ad un massimo di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di costruzione e ricostruzione totale;
 - b) fino ad un massimo del 70 per cento di quella effettiva, stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di ricostruzione parziale con mantenimento dell'orditura principale e sostituzione completa dell'orditura secondaria, restando esclusa ogni altra componente concorrente alla formazione della struttura del tetto, o con recupero delle lose inferiore al 50 per cento;
 - c) ulteriormente ridotta in misura proporzionale fino ad un massimo del 40 per cento di quella effettiva, stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nei casi di ricostruzione con mantenimento dell'orditura principale e secondaria o con recupero delle lose superiore al 50 per cento. In tali casi, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile non è soggetta agli incrementi percentuali eventualmente disposti ai sensi dei commi 5 e 6.
4. Per la determinazione del contributo concedibile, si considera la misura unitaria effettiva relativa all'anno solare di presentazione della relativa domanda.
5. La Giunta regionale dispone un incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione al tipo e alla qualità del materiale utilizzato, sulla base di specifici coefficienti di rispondenza correlati alle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1.
6. La Giunta regionale dispone un ulteriore incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le costruzioni site in zone non raggiungibili con viabilità ordinaria.
7. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il contributo è determinato detraendo dalla superficie del tetto la superficie dell'impianto.

Art. 9
(Divieto di cumulo)

1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche previste per le medesime iniziative.

Art. 10
(Ripetibilità del contributo)

1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi almeno vent'anni dalla data di adozione del relativo provvedimento di concessione, salvi i casi di rifacimento, anche parziale, del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, eventi eccezionali e problematiche statico-strutturali, con esclusione di fatti derivanti da dolo o colpa grave, da attestare mediante perizia asseverata.

Art. 11
(Vigilanza)

1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio devono effettuare controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite dal medesimo articolo 3, comma 2.
2. L'esito dei controlli disposti ai sensi del presente articolo è comunicato al Comune territorialmente competente, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo.

Art. 12
(Revoca)

1. Il contributo è revocato quando dai controlli effettuati emerge la non veridicità della documentazione tecnica, delle attestazioni e delle dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo stesso.
2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.
3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 13
(Rinvio)

1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi

preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge definendo, in particolare, le modalità di presentazione delle relative domande, la documentazione da allegare, i termini, gli atti e le operazioni necessari per l'istruttoria e la definizione delle pratiche.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.”.

⁽⁴⁸⁾ Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 2008, n. 25 prevedevano quanto segue:

“Art. 2

(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 13/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2007, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

Art. 3

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 13/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 13/2007, le parole: “fino al 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2011”.

Art. 4

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 13/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2007, le parole: “trent'anni dalla data di erogazione del contributo precedentemente concesso” sono sostituite dalle seguenti: “vent'anni dalla data di adozione del relativo provvedimento di concessione”.

Art. 5

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 13/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio devono effettuare controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite dal medesimo articolo 3, comma 2.”.

⁽⁴⁹⁾ L'articolo 32 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 23 prevedeva quanto segue:

“Art. 32

(Modificazione al regolamento regionale
26 maggio 2009, n. 2)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1), è sostituito dal seguente:

“3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati, in caso di necessità, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.

⁽⁵⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevedeva quanto segue:

“1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), le parole: “fino al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2013”.

⁽⁵¹⁾ I commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 prevedevano quanto segue:

“3. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali. Ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.

4. La cartografia di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato, con le procedure di cui ai commi 1 e 3, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito:

- a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici;
- b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio;
- c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate.”.

⁽⁵²⁾ Il titolo della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue: “Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.”.

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.

Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Politica di sviluppo rurale
- Art. 3 Compatibilità con la normativa europea
- Art. 4 Definizioni

CAPO II
TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

- Art. 5 Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria
- Art. 6 Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- Art. 7 Aiuti agli investimenti nel settore dell'acquacoltura
- Art. 8 Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli
- Art. 9 Aiuti al settore zootecnico
- Art. 10 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria
- Art. 11 Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo
- Art. 12 Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo
- Art. 13 Aiuti per spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- Art. 14 Aiuti per l'avvio e lo sviluppo di attività turistiche
- Art. 15 Aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali
- Art. 16 Interventi diretti
- Art. 17 Animazione sociale e culturale delle comunità
- Art. 18 Infrastrutture rurali
- Art. 19 Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 20 Procedimento per la concessione degli aiuti. Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura
- Art. 21 Vincoli e divieti
- Art. 22 Controlli
- Art. 23 Revoca

CAPO IV
FONDO DI ROTAZIONE

- Art. 24 Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione
- Art. 25 Garanzie
- Art. 26 Convenzione
- Art. 27 Controllo contabile

- Art. 28 Durata del mutuo
Art. 29 Tasso d'interesse
Art. 30 Estinzione anticipata e accollo del mutuo

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 Rinvio
Art. 32 Disposizioni transitorie
Art. 33 Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24
Art. 34 Abrogazioni
Art. 35 Disposizioni finanziarie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti, e ad assicurare ai consumatori la fruibilità di prodotti agricoli di alto valore qualitativo.
2. Gli interventi regionali perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) ammodernamento del sistema agricolo e agro- alimentare, al fine di accrescerne la produttività, la competitività e la redditività, in particolare attraverso interventi strutturali, e di valorizzare la professionalità degli addetti;
 - b) sostegno ai territori rurali, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, dei servizi e delle opportunità occupazionali, al fine di contenere lo spopolamento delle aree montane, anche attraverso la garanzia di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati;
 - c) salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico mediante la valorizzazione di pratiche agricole eco-compatibili che garantiscano l'equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze ambientali;
 - d) gestione e tutela del territorio rurale quale elemento del patrimonio culturale e ricreativo;
 - e) promozione e sviluppo delle tradizioni rurali locali;
 - f) valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità;
 - g) salvaguardia dei suoli e corretta gestione delle acque superficiali;
 - h) valorizzazione del sistema zootecnico e dei relativi prodotti, con particolare riferimento alla salvaguardia delle specie autoctone;
 - i) valorizzazione del comparto vegetale;
 - j) valorizzazione della biodiversità e delle produzioni integrate e biologiche e sostegno alla biosicurezza.

Art. 2
(Politica di sviluppo rurale)

1. La politica regionale di sviluppo rurale è diretta a garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole operanti sul territorio regionale, a favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, a incentivare la diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole mediante lo sviluppo di attività complementari, a valorizzare il patrimonio rurale e ambientale e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni e della famiglia rurale, anche al fine di contenere l'esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e sociale e le capacità progettuali e gestionali delle zone rurali.
2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui alla presente legge, attraverso specifici programmi approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia dei programmi è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 3

(Compatibilità con la normativa europea)

1. Gli aiuti disciplinati dalla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto.

Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
 - a) PMI: le microimprese, le piccole e le medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - b) settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
 - c) prodotto agricolo: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - d) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
 - e) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - f) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita, da parte di un produttore primario, a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
 - g) imprese del settore dell'acquacoltura: le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013;
 - h) calamità naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
 - i) avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore, calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
 - j) equivalente sovvenzione lorda: l'importo dell'aiuto, se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - k) intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - l) giovane agricoltore: la persona fisica di età non superiore a quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capo dell'azienda;
 - m) opere in economia: le opere, realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori, che creano un attivo;
 - n) consulenza: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto.

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 5

(Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria)

1. Per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale

nel settore della produzione agricola primaria, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, al fine di conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
 - b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione incrementi il livello minimo previsto dalle norme europee vigenti nelle predette materie;
 - c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
 - d) adempimento degli impegni assunti in materia agro-climatico-ambientale, con particolare riferimento allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità della rete Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;
 - e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
2. Nel rispetto degli obiettivi elencati, gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi anche al fine di garantire la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza di animali e per la realizzazione di produzioni locali.
3. Sono considerati ammissibili:
- a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, ivi compresi gli impianti di colture specializzate, gli impianti e attrezzature fissi; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto di aiuto;
 - b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino al loro valore di mercato;
 - c) i costi per la realizzazione di impianti connessi alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, purché la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa;
 - d) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a), b) e c), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;
 - e) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - f) i costi per gli investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al comma 1, lettera d);
 - g) i costi per gli investimenti irrigui che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - h) i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro, nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi ai vegetali;
 - i) i costi relativi a interventi preventivi specifici, nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi ai vegetali;
 - j) gli oneri derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.
4. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
5. Non sono considerati costi ammissibili:
- a) il capitale circolante;
 - b) l'acquisto di diritti di produzione, di diritti all'aiuto e di piante annuali;
 - c) l'impianto di piante annuali;
 - d) i lavori di drenaggio collegati a bonifiche agrarie;
 - e) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani

- agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento;
- f) l'acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti legati agli eventi di cui al comma 1, lettera e).
6. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 3, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato, stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.).
7. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 3, lettere a), c), e per quelli collegati alle predette lettere ai sensi della lettera d) del medesimo comma 3:
- a) i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola;
- b) gli enti locali e le loro forme associative, per l'effettuazione di investimenti destinati ad un utilizzo collettivo da parte delle aziende agricole operanti nel territorio di riferimento.
8. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 6

(Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali.
2. Sono considerati ammissibili:
- a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto di aiuto;
- b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti, fino al loro valore di mercato;
- c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;
- d) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.
3. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del titolo I della l.r. 12/2009, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
4. Non sono considerati costi ammissibili:
- a) il capitale circolante;
- b) gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
- c) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente.
5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 2, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con FINAOSTA S.p.A..
6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 2, lettera a), e per quelli collegati alla predetta lettera a) ai sensi della lettera c) del medesimo comma, i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 7

(Aiuti agli investimenti nel settore dell'acquacoltura)

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali.
2. Sono considerati ammissibili:
 - a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi totali dell'intervento oggetto di aiuto;
 - b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti, fino al loro valore di mercato;
 - c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;
 - d) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici, nonché per l'acquisizione di marchi commerciali;
 - e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.
3. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del titolo I della l.r. 12/2009, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
4. Non sono considerati costi ammissibili:
 - a) il capitale circolante;
 - b) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente.
5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 2, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con FINAOSTA S.p.A..
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 190/45 del 28 giugno 2014.

Art. 8

(Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli)

1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione di indagini, sostenuti per la compravendita e la permuta di terreni agricoli.
2. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 9

(Aiuti al settore zootecnico)

1. Al fine di assicurare il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni, nonché al fine di migliorare lo stato sanitario e il benessere degli animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico, possono essere concessi aiuti, anche per il tramite delle associazioni di allevatori:

- a) per il finanziamento dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, fino al 100 per cento dei costi sostenuti;
 - b) per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva ed eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte, fino al 70 per cento dei costi sostenuti;
 - c) integrativi rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 5bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), per la copertura dei costi dei premi assicurativi versati per lo smaltimento dei capi morti. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 100 per cento del premio assicurativo, nel caso della rimozione, e fino al 75 per cento del premio assicurativo, nel caso della distruzione;
 - d) in alternativa a quanto previsto dalla lettera c), per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti, e per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti;
 - e) per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, fino al 100 per cento dei costi sostenuti;
 - f) per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizootie, nonché per i danni causati dalle medesime, fino al 100 per cento dei costi sostenuti.
2. Gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati, e non comportano pagamenti diretti agli allevatori, fatta eccezione per gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), e) e f), limitatamente agli indennizzi dei danni causati dalle epizootie, agli aiuti per l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, di medicine e di sostanze per il trattamento degli animali e agli aiuti per la pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, che possono essere concessi direttamente agli allevatori, sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.
 3. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 702/2014.
 4. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono altresì essere concessi ai medesimi beneficiari, attraverso le associazioni di settore, gli operatori sanitari e il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti, sotto forma di servizi agevolati, per le seguenti attività:
 - a) assistenza zoiatrica veterinaria e supporto per gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sanità, benessere animale e sicurezza alimentare;
 - b) analisi sul latte ai fini dell'autocontrollo aziendale e controlli di routine sulla qualità del latte, incluso il campionamento e le analisi, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
 5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento delle spese ammissibili, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1. Eventuali analisi diverse rispetto a quelle previste dal comma 4, lettera b), possono essere effettuate dai laboratori di analisi delle strutture regionali competenti su richiesta delle PMI di cui al comma 1, fermo restando che, qualora le analisi non siano fornite sotto forma di servizio agevolato ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, i relativi oneri restano in capo alle medesime PMI.
 6. Gli aiuti di cui ai commi 1, lettera f), e 4, lettera a), sono concessi sulla base di specifici programmi approvati con deliberazione della Giunta regionale, valutati e proposti, senza oneri a carico del bilancio regionale, da un comitato tecnico, istituito presso la struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, composto:
 - a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, con funzioni di presidente, o suo delegato;
 - b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, o suo delegato;
 - c) dai dirigenti dei servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati;
 - d) da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico;
 - e) da un rappresentante delle associazioni degli allevatori, operanti nel territorio regionale.

Art. 10

(Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria)

1. Al fine di consentire alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, un'efficace gestione dei rischi ambientali, possono essere concessi aiuti integrativi:
 - a) rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 102/2004, per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di danni alle strutture del settore vegetale. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo;
 - b) rispetto a quanto previsto dalla sottomisura 17.1, denominata "Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante" del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020 per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua dell'agricoltore, rispetto al triennio precedente, o della sua produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo;
 - c) rispetto a quanto previsto dal Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo in attuazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per i rischi sul raccolto dell'uva da vino. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo, a copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da fitopatie e da infestazioni parassitarie.
2. La copertura assicurativa deve compensare esclusivamente il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 1 e non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 11

(Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo)

1. Al fine di garantire il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, possono essere concessi alle PMI, ivi compresi i membri della famiglia rurale, operanti sul territorio regionale nel medesimo settore, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e per azioni di informazione.
2. Sono considerati ammissibili i costi per l'organizzazione e la gestione di azioni di formazione professionale e per l'acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari e coaching e azioni di informazione.
3. I compensi dei servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.
5. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 12

(Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo)

1. Al fine di conseguire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per consulenze relative ad almeno una delle priorità dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e attinenti ad almeno uno dei seguenti ambiti:
 - a) i vincoli derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 - b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
 - c) le misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
 - d) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
 - e) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, con particolare riferimento alla conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
 - f) la normativa europea e statale vigente in materia di sicurezza sul lavoro o di sicurezza connessa all'azienda agricola;
 - g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la consulenza può riguardare:
 - a) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
 - b) la biodiversità e la protezione delle risorse idriche, in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - c) le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività;
 - d) lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
3. I compensi dei servizi di consulenza sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.
5. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. L'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 euro per consulenza.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 13

(Aiuti per spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

1. Al fine di garantire competitività e sostenibilità economica possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aiuti a fondo perduto per le seguenti spese di funzionamento:
 - a) oneri per la gestione delle strutture di proprietà regionale o di proprietà di società a partecipazione pubblica;
 - b) costi per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie al Centro di raccolta ed essiccamento siero di proprietà regionale in Comune di Saint-Marcel;
 - c) altri costi di funzionamento legati all'attività di trasformazione e di commercializzazione.
2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono inoltre essere concessi, tramite il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati, per l'effettuazione di analisi di controllo sul processo di trasformazione dei prodotti agricoli.
3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti di cui al comma 2 non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.

Art. 14

(Aiuti per l'avvio e lo sviluppo di attività turistiche)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo rurale e la creazione di spazi da destinare ad attività collettive di interesse socio-culturale, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative:
 - a) recupero di siti naturali di interesse turistico, ivi compresi i siti di cui alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);
 - b) sistemazione e valorizzazione di aree interessate a gestione alieutica, finalizzata al pescaturismo dilettantistico;
 - c) sistemazione e valorizzazione di aree da destinare a parchi faunistici e ad aziende faunistiche-venatorie;
 - d) riqualificazione a fini turistici dei ru tradizionali.
2. Gli aiuti consistono in mutui a tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.

Art. 15

(Aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali)

1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo economico locale, dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), alle consorzierie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le Consorzierie della Valle d'Aosta), e a soggetti privati, per la realizzazione di interventi di:
 - a) recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilità interna e di collegamento tra villaggi;
 - b) riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore;
 - c) recupero e riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo consistono in mutui a tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.

Art. 16

(Interventi diretti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale, la Regione può effettuare interventi diretti al miglioramento e alla valorizzazione di strutture e impianti fissi di proprietà regionale.

2. La Regione può affidare la gestione delle strutture e degli impianti di cui al comma 1 a terzi, secondo modalità, parametri e oneri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 17

(Animazione sociale e culturale delle comunità)

1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, la Regione può:
- organizzare manifestazioni tematiche di interesse agricolo;
 - assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche ad interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali, senza effettuare alcun pregiudizio qualitativo che evidenzi la superiorità di tali produzioni rispetto ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore;
 - concedere aiuti a fondo perduto agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.
2. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della realtà agricola presso la popolazione, la Regione può inoltre avviare:
- attività didattiche relative alla realtà agricola regionale;
 - attività di educazione alimentare;
 - attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo;
 - progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il coinvolgimento di diversi portatori di interesse.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.
4. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, la struttura regionale competente è autorizzata ad effettuare il trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le predette finalità.

Art. 18

(Infrastrutture rurali)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 aiuti a fondo perduto fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato o aiuti nella formula mista aiuti a fondo perduto e mutui a tasso agevolato nella misura massima definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, per la realizzazione delle seguenti iniziative di tipo infrastrutturale a valenza comprensoriale:
- studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;
 - interventi di miglioramento della viabilità rurale;
 - interventi di sistemazione e messa a coltura del terreno;
 - interventi di elettrificazione rurale;
 - interventi di adeguamento della rete di gestione idrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli aiuti ivi previsti possono essere concessi alle consorzio riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere b), c), d) ed e), e agli enti locali e alle loro forme associative gestori di opere irrigue, limitatamente alle iniziative di cui alla lettera e).
3. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento delle spese accessorie, oneri fiscali inclusi, inerenti ai trasferimenti dei diritti reali relativi a fondi siti in comprensori di riordino fondiario, ferma restando la possibilità per la Regione di sostenere direttamente tali spese.

Art. 19

(Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue)

1. Al fine di favorire la realizzazione di unità omogenee rispondenti a criteri di funzionalità e di sostenere una corretta gestione delle infrastrutture rurali, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile per le spese relative:
 - a) alla fusione e alla fusione per incorporazione, inclusi gli eventuali ampliamenti dei confini territoriali;
 - b) all'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario di propria competenza.
2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi anche alle consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 e agli enti locali e alle loro forme associative gestori di opere irrigue.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20

(Procedimento per la concessione degli aiuti. Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura)

1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti previsti dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in relazione al settore interessato dall'agevolazione, di seguito denominata struttura competente, che ne verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità e valuta l'adeguatezza tecnica e la congruità dei costi dell'iniziativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché di eventuali altri aiuti individuati con deliberazione della Giunta regionale, sono presentate allo sportello unico per l'agricoltura, istituito presso il dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, anche al fine di garantire una corretta informazione agli utenti circa le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di aiuti al settore agricolo, una gestione informatica unitaria delle domande e il coordinamento tra gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge e le corrispondenti misure cofinanziate nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2. Lo sportello unico comunica agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'ottenimento degli aiuti di cui al presente comma e provvede ad inoltrare la relativa domanda alla struttura competente per il prosieguo dell'istruttoria.
3. Fatta eccezione per le domande di aiuto presentate con modalità a sportello, individuate, tenuto conto della tipologia e dell'entità dell'iniziativa finanziata, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, le domande di aiuto devono essere presentate nel rispetto delle scadenze periodiche previste nella medesima deliberazione e negli specifici bandi, nei quali sono anche indicati i criteri di selezione per l'attribuzione dei punteggi utili all'inserimento nelle relative graduatorie.
4. Fatta eccezione per gli aiuti di cui agli articoli 8, 9, comma 1, lettere d) e f), 13, 18 e 19, le iniziative ammesse ad agevolazione possono essere avviate solo successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto, nella quale devono essere indicati i dati relativi al beneficiario e all'attività finanziata previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31.
5. Nel caso di domande presentate a bando, la Giunta regionale, all'esito delle risultanze dell'istruttoria condotta ai sensi del comma 1 e dell'eventuale accoglimento di osservazioni o di richieste di rimodulazione delle iniziative formulate dai soggetti richiedenti l'aiuto, approva, con propria deliberazione, la graduatoria definitiva, con attribuzione dei relativi punteggi, nella quale sono incluse le iniziative ammissibili ad agevolazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
6. Gli aiuti sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, nei termini di conclusione dei relativi procedimenti stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 31 in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, previo completamento della domanda con la eventuale documentazione integrativa richiesta al fine di consentire l'avvio dei lavori o gli acquisti.
7. La concessione degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato o mediante contratti di leasing a canone agevolato, è, in ogni caso, subordinata alla valutazione economico-finanziaria positiva circa il merito creditizio del beneficiario e l'adegua-

tezza delle garanzie offerte da parte di FINAOSTA S.p.A., nel caso dei mutui, e da parte della società di leasing appositamente convenzionata con la medesima società finanziaria regionale, nel caso del leasing.

8. La concessione di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato in favore dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, delle consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 e degli enti locali e delle loro forme associative è subordinata al previo accertamento della sostenibilità dell'investimento, tenuto conto della valenza infrastrutturale e comprensoriale e della rilevanza del medesimo ai fini della preservazione del territorio agro-silvo-pastorale, accertate dalla struttura competente, nonché della capacità di rimborso e dell'adeguatezza delle garanzie, verificate da FINAOSTA S.p.A..
9. L'erogazione degli aiuti è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

Art. 21
(Vincoli e divieti)

1. I beni oggetto di aiuto sono soggetti ai seguenti vincoli e divieti, ove applicabili:
 - a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
 - b) vincolo di avvio dell'iniziativa;
 - c) vincolo d'uso;
 - d) divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto;
 - e) divieto di riduzione della superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto.
2. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), per gli impianti e le attrezzature mobili, hanno una durata di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, intendendosi per tale la data apposta dal dirigente della struttura competente sulla relazione finale utile alla liquidazione contabile del saldo inerente l'aiuto concesso.
3. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili hanno una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto.
4. I vincoli di cui al comma 1, lettere b) e c), comportano, rispettivamente, l'obbligo di avviare l'iniziativa oggetto di agevolazione entro un anno a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto e di garantire, sino alla scadenza dei termini di durata dei restanti vincoli di cui ai commi 2 e 3, l'uso cui è destinato l'aiuto, alle condizioni stabilite all'atto della concessione.
5. Il dirigente della struttura competente può autorizzare, su richiesta motivata del beneficiario:
 - a) il rinvio della decorrenza del termine annuale per l'avvio dell'iniziativa di cui al comma 4, con conseguente spostamento del termine finale di durata del vincolo d'uso;
 - b) la sospensione del termine di durata del vincolo d'uso, con conseguente spostamento del termine finale di durata del medesimo vincolo. La sospensione può essere concessa anche più di una volta nel corso del periodo di durata del vincolo;
 - c) la variazione della tipologia colturale sulle superfici cui si applica il divieto di cui al comma 1, lettera e), nella misura massima stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, qualora la suddetta variazione sia finalizzata a una diversificazione dell'attività aziendale. La variazione può essere concessa anche più di una volta nel corso del periodo di durata del divieto.
6. La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4, la deroga ai vincoli e ai divieti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscano la prosecuzione dell'attività alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'aiuto. In tali casi, i beneficiari non devono restituire gli aiuti a fondo perduto sino a quel momento percepiti o estinguere anticipatamente il capitale residuo dei mutui erogati.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di riordino fondiario di cui alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), per i quali continua a trovare applicazione l'articolo 14 della medesima legge.

Art. 22
(Controlli)

1. Al fine di verificare i termini e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, le strutture regionali competenti effettuano controlli, anche a campione, accedendo liberamente, a tale scopo, alle sedi delle imprese interessate per prendere visione della documentazione ivi custodita, nei limiti e con le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le funzioni di controllo possono essere affidate, senza oneri a carico del bilancio regionale e mediante apposita convenzione, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA).

Art. 23
(Revoca)

1. La revoca degli aiuti di cui alla presente legge è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora il beneficiario:
 - a) violi, nei primi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e d);
 - b) non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori nel caso di procedure ad evidenza pubblica;
 - c) non ultimi gli investimenti agevolati entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comunque non superiori a cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;
 - d) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente;
 - e) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - f) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.
2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettera c), l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, la revoca dell'aiuto è disposta in misura proporzionale, tenuto conto delle opere realizzate, purché le stesse siano in grado di assicurare l'avvio dell'iniziativa. In tal caso, non si applicano le maggiorazioni di cui al comma 3.
3. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8:
 - a) l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito sino alla data della revoca, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo ammontare;
 - b) il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo.
4. La determinazione della percentuale di maggiorazione di cui al comma 3 è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione.
5. Gli aiuti sono revocati fino al 10 per cento di quanto percepito, nel caso di aiuto a fondo perduto, e fino al 10 per cento del capitale residuo, nel caso di mutuo, qualora il beneficiario:
 - a) violi i vincoli e i divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e d), nel periodo successivo ai cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili;
 - b) violi i vincoli di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c);
 - c) violi il divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e).

6. La revoca disposta ai sensi del comma 5 comporta l'obbligo di restituire alla Regione, o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A. l'importo corrispondente, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8. Nei casi di violazione di cui al comma 5, lettera b), il termine finale di durata dei vincoli è conseguentemente rideterminato.
7. La determinazione della percentuale di revoca di cui al comma 5 è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione, nonché dell'eventuale tempestivo ripristino del vincolo violato.
8. Nel provvedimento di revoca totale o parziale sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
9. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al presente articolo comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di riordino fondiario di cui alla l.r. 20/2012 per i quali continua a trovare applicazione l'articolo 14 della medesima legge.

CAPO IV FONDO DI ROTAZIONE

Art. 24 (Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione)

1. Ai fini della concessione di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15 e 18 è istituito, presso FINAOSTA S.p.A., un fondo di rotazione regionale.
2. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:
 - a) stanziamento iniziale di euro 3.500.000 derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
 - b) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;
 - c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi della presente legge e della l.r. 43/1996;
 - d) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato di cui alla lettera c);
 - e) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
 - f) recupero delle somme di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), e comma 5, limitatamente al capitale residuo del mutuo.
3. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 25 (Garanzie)

1. Gli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato, concessi ai sensi della presente legge, devono essere assistiti da idonee garanzie, secondo la valutazione di FINAOSTA S.p.A..

Art. 26 (Convenzione)

1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 24 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A., anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte di FINAOSTA S.p.A. e, in caso di leasing, da parte della società di leasing, di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti a favore delle PMI e dei soggetti privati.
3. In caso di erogazione di finanziamenti a favore di enti locali e di loro forme associative, di consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 e di consorzierie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973, FINAOSTA S.p.A. provvede ad imputare a perdita del fondo le eventuali somme non recuperate.

Art. 27
(Controllo contabile)

1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA S.p.A., provvede al controllo contabile dei finanziamenti agevolati concessi e alla verifica in ordine alle giacenze disponibili sul fondo.

Art. 28
(Durata del mutuo)

1. La durata del mutuo è ripartita in un periodo:
 - a) di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine di ultimazione degli investimenti previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera c), nel corso del quale il beneficiario è tenuto a corrispondere un interesse calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 29;
 - b) di ammortamento, della durata massima di venticinque anni, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere fino ad un massimo di cinquanta semestralità posticipate, a seconda del periodo di ammortamento, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 29, e di capitale.
2. Il beneficiario deve stipulare il contratto preliminare di mutuo entro dodici mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Art. 29
(Tasso d'interesse)

1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo ed è pari al tasso stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, in base all'andamento del mercato.
2. La struttura competente verifica che l'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell'aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato, non risulti superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.
3. Qualora l'investimento sia oggetto di aiuto a fondo perduto nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, l'eventuale aiuto integrativo sotto forma di mutuo a tasso agevolato ai sensi della presente legge deve possedere un'equivalente sovvenzione lorda non superiore all'intensità massima d'aiuto di cui al comma 2 e il beneficio complessivo non può comunque essere superiore alle intensità massime d'aiuto previste dall'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013.
4. L'equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi sotto forma di contratti di leasing a canone agevolato, ai sensi degli articoli 5, comma 6, 6, comma 5, e 7, comma 5, non può essere superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.

Art. 30
(Estinzione anticipata e accollo del mutuo)

1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalità e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 26.
2. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato sono trasferiti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita FINAOSTA S.p.A..
3. Nel caso in cui il beneficiario, dopo la scadenza del relativo vincolo prevista dall'articolo 21, comma 3, e prima della conclusione del periodo di ammortamento, modifichi la destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 11/1998, nei

limiti di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il mutuo ancora in essere deve essere estinto anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede:
 - a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti previsti dalla presente legge, ivi comprese eventuali condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti;
 - b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti;
 - c) le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12;
 - d) il tasso di interesse applicabile, la durata dei periodi di preammortamento e ammortamento, a seconda del tipo di investimento, il limite massimo di mutuo concedibile in rapporto alla spesa ammissibile, comunque non superiore al 90 per cento, e la spesa minima e massima ammissibile a mutuo, con riferimento agli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato;
 - e) le modalità e le condizioni di applicazione con riferimento ai leasing;
 - f) le percentuali di maggiorazione a titolo di penale e le percentuali di revoca parziale di cui all'articolo 23, commi 3 e 5;
 - g) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, ivi compresi l'eventuale utilizzo di costi semplificati, le modalità di pagamento ammissibili, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle quietanze, i costi giustificabili mediante opere in economia, con i relativi limiti massimi di spesa ammissibili, e i prezzi di riferimento per valutare la congruità della spesa.
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e ogni altra deliberazione prevista dalla presente legge sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 32
(Disposizioni transitorie)

1. Qualora di maggior favore e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 5, e quelle concernenti la revoca parziale ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai rapporti derivanti dagli aiuti già concessi e ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, alle domande di mutuo già ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e ancora oggetto di istruttoria da parte di FINA-OSTA S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla medesima l.r. 32/2007 e, in relazione al fondo di rotazione, quelle di cui alla l.r. 43/1996.
3. Le spese di progettazione dei riordini fondiari e delle opere di miglioramento fondiario, sostenute dai consorzi di miglioramento fondiario prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad agevolazione ancorché antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4. Alle domande di aiuto per le opere di miglioramento fondiario approvate nell'ambito del programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, denominato "Programma lavori e selezione progetti per la programmazione 2007-2013" e alle istanze di completamento del riordino fondiario presentate ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2012, non ancora finanziate, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della l.r. 32/2007 per quanto riguarda l'intensità massima degli aiuti a fondo perduto concedibili. Le domande e le istanze di cui al presente comma sono finanziate in via prioritaria rispetto a quelle pervenute ai sensi dell'articolo 18, fatta eccezione per le nuove domande presentate per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose.
5. L'istruttoria e il finanziamento delle domande di aiuto per le spese di gestione e di funzionamento dei consorzi di miglio-

mento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, delle consorterie legalmente costituite e degli altri enti gestori di opere irrigue, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 32/2007, restano sospese sino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31 della presente legge.

6. Le iniziative di investimento avviate dalle PMI o dai proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola, per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad agevolazione, sotto forma di mutuo a tasso agevolato, ancorché antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto.

Art. 33

(Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

“4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli alloggi di conduzione a servizio di aziende agricole e agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico.”

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) la l.r. 43/1996;
- b) la legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 (Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici);
- c) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti);
- d) la legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico);
- e) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
- f) il titolo III della l.r. 32/2007, fatta eccezione per l'articolo 69;
- g) gli articoli da 1 a 8 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36, e 26 aprile 2007, n. 7);
- h) la legge regionale 2 aprile 2008, n. 6 (Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico);
- i) l'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012);
- j) l'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013);
- k) l'articolo 22 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014);
- l) l'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 (Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria);
- m) il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);
- n) gli articoli 12 e 17 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017).

Art. 35

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.164.500 per l'anno 2016, in euro 5.151.000 per l'anno 2017 e in euro 5.392.500 a decorrere dall'anno 2018.

2. Gli oneri di cui al comma 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale di base (UPB) 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale – interventi di parte corrente), 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale – interventi d'investimento) 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia), 1.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico), 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare), 1.11.08.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante:
 - a) l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
 - 1) nell'UPB 1.03.01.10 (Servizi e spese generali) per euro 35.000 per l'anno 2016 e annui euro 135.000 per gli anni 2017 e 2018;
 - 2) nell'UPB 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale – interventi di parte corrente) per euro 898.000 per l'anno 2016, euro 1.534.000 per l'anno 2017 ed euro 1.599.000 per l'anno 2018;
 - 3) nell'UPB 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale – interventi di investimento) per euro 10.000 per l'anno 2017 ed euro 23.500 per l'anno 2018;
 - 4) nell'UPB 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia) per euro 100.000 per l'anno 2016, euro 2.884.000 per l'anno 2017 ed euro 2.960.000 per l'anno 2018;
 - 5) nell'UPB 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) per euro 6.000 per l'anno 2016 ed annui euro 5.000 per gli anni 2017 e 2018;
 - 6) nell'UPB 1.14.02.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 58.500 per l'anno 2016;
 - b) mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.000.000 per l'anno 2016 nell'UPB 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) derivante dal trasferimento alla Regione dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale relativo all'anno 2015.
4. La dotazione iniziale del fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A. è determinato in 3,5 milioni di euro ed è finanziato mediante prelievo di disponibilità dal fondo di rotazione costituito ai sensi della l.r. 43/1996.
5. Le quote eccedenti l'importo di cui al comma 4, disponibili sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 43/1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i rientri derivanti dai rimborsi dei mutui stipulati ai sensi della l.r. 43/1996 confluiscono sul fondo di rotazione di cui all'articolo 24.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio e gli storni fra i richiamati fondi di rotazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 3 agosto 2016.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

N.d.R.: il testo francese della presente legge sarà pubblicato successivamente.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 88;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 816 del 24 giugno 2016);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 28 giugno 2016;
 - Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 1° luglio 2016;
 - Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 1° luglio /0201;
 - Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 22 luglio 2016;
 - Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 21 luglio 2016, su nuovo testo e relazione del Consigliere FOLLIEN;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2016 con deliberazione n. 2296/XIV;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 2 agosto 2016;

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 88;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 816 du 24 juin 2016);
 - présenté au Conseil régional en date du 28 juin 2016;
 - soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 1^{er} juillet 2016;
 - soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 1^{er} juillet 0201;
 - examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 22 juillet 2016;
 - examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 21 juillet 2016, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller FOLLIEN;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 27 juillet 2016 délibération n. 2296/XIV;
 - transmis au Président de la Région en date du 2 août 2016;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
3 agosto 2016, n. 17

Nota all'articolo 5:

⁽¹⁾ L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

*“Articolo 14
Aiuti agli investimenti materiali
o immateriali nelle aziende agricole
connessi alla produzione agricola primaria 1.*

Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni

di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I. 2.

L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. 3.

Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;*
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;*
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;*
- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambien-*

tali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;

- e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

4.

L'investimento può essere connesso alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, a condizione che la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa.

Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.

Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.

Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione, compreso anche l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.

2. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'U-

nione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10%(percento) dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettera d);
- f) in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:
- i) un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34), deve essere stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento;
- ii) l'investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25%(percento). Per quanto riguarda la lettera f), non sono tuttavia ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo gli investimenti che riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei il cui stato risulta inferiore a buono nel pertinente piano di gestio-

- ne del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e gli investimenti che portano a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo;
Le condizioni di cui alla lettera f), punti i) e ii), si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- g) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;
- h) nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.
4. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.
5. Dal 1°(gradi) gennaio 2017, in materia di irrigazione gli aiuti sono versati solo dagli Stati membri che assicurano, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l'investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.
6. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
 - b) impianto di piante annuali;
 - c) lavori di drenaggio;
 - d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
 - e) acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti ai sensi del paragrafo 3, lettera e).
7. Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e devono pertanto essere disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l'intero settore della produzione vegetale o l'intero settore della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.
8. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
9. L'intensità di aiuto è limitata al:
- a) 75%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
 - b) 75%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;
 - c) 50%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1°(gradi) gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75%(per cento) della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75%(per cento) della media del PIL dell'UE-27;
 - d) 40%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
10. Le aliquote di cui al paragrafo 12 possono essere migliorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90%(per cento) per:
- a) i giovani agricoltori o gli agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto;
 - b) investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che comprendono più misure previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;
 - c) investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici;
 - d) interventi sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto da agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;
 - e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali, come previsto al paragrafo 3, lettera b); in questo

caso l'aliquota maggiorata di cui al presente paragrafo si applica solo ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

11. Nel caso di investimenti non produttivi di cui al paragrafo 3, lettera d), e di investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari al 100%(percento). Per gli investimenti relativi alle misure preventive di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari all'80%(percento). Può essere tuttavia aumentata fino al 100%(percento) se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari. ”.

Nota all'articolo 6:

⁽²⁾ L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

“Articolo 17

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.

2. L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli.

3. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente articolo.

4. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili

solo in misura non superiore al 10%(percento) dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

6. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

7. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

8. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

9. L'intensità di aiuto non supera il:

a) 75%(percento) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b) 75%(percento) dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

c) 50%(percento) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75%(percento) della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75%(percento) della media del PIL dell'UE-27;

d) 40%(percento) dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

10. Le aliquote di cui al paragrafo 9 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima di aiuto non superi il 90%(percento) per operazioni:

a) collegate a una fusione di organizzazioni di produttori; o b) sovvenzionate nell'ambito del PEI. ”.

Nota all'articolo 8:

⁽³⁾ L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

*“Articolo 15
Aiuti per la ricomposizione fondiaria
dei terreni agricoli*

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100%(per cento) dei costi effettivamente sostenuti.”.

Note all'articolo 9:

⁽⁴⁾ L'articolo 2, commi 3 e 5bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede quanto segue:

“3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.

...

5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto è comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.”.

⁽⁵⁾ L'articolo 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

*“Articolo 24
Aiuti alle azioni promozionali
a favore dei prodotti agricoli*

1. Gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

- a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;*
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande*

pubblico in merito ai prodotti agricoli.

3. Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:

- a) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;*
- b) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.*

4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre di cui al paragrafo 2, lettera a):

- a) spese di iscrizione;*
- b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;*
- c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;*
- d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;*
- e) premi simbolici fino a un valore di 1.000 EUR per premio e per vincitore.*

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti agricoli di cui al paragrafo 2, lettera b):

- a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;*
- b) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:*
 - i) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;*
 - ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.*

6. Gli aiuti sono concessi:

- a) in natura o*
- b) sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.*

Se sono erogati in natura, gli aiuti non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati ai prestatori delle azioni promozionali.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

7. *Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.*

Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

8. *L'intensità di aiuto non supera il 100%(per cento) dei costi ammissibili."*

- ⁽⁶⁾ L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

"Articolo 26

Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

1. *Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e al capo I.*

2. *Gli aiuti sono erogati unicamente:*

- a) *in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e*
b) *nell'ambito di:*

i) *un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione; o*

ii) *misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o*

iii) *misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.*

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

3. *Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.*

4. *Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (42).*

5. *Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.*

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

6. *I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.*

Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

7. *Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziari i seguenti costi ammissibili:*

- a) *controlli sanitari;*
b) *analisi, compresa la diagnostica in vitro;*
c) *test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;*
d) *acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;*
e) *abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'a-*

zienda e delle attrezzature.

8. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) test e altre indagini in caso di epizootie, compresi i test TSE e BSE;
- b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
- c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

9. Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

- a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:
 - i) a seguito dell'epizootia o dell'organismo nocivo ai vegetali;
 - ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizootie od organismi nocivi ai vegetali.

- b) le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b).

Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizootie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

10. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizootie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizootie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto:

- a) i focolai, nel caso di epizootie; o
- b) la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

11. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 7 e 8 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:

- a) paragrafo 7, lettera d), e paragrafo 8, lettera b), nel caso di epizootie o organismi nocivi ai vegetali; nonché
- b) paragrafo 7, lettera e), e paragrafo 8, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

12. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizootia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

13. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100%(per cento) dei costi ammissibili.”.

(7) L'articolo 27 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

“Art. 27

Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti

1. I seguenti aiuti agli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I:

- a) aiuti fino al 100%(per cento) dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
- b) aiuti fino al 70%(per cento) dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
- c) aiuti fino al 100%(per cento) dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75%(per cento) dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

- d) aiuti fino al 100%(per cento) dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;
- e) aiuti fino al 100%(per cento) dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all'articolo 26, paragrafo 4.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.
Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono versati agli operatori o agli organismi economici che:
- a) operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché
- b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.”.

Note all'articolo 10:

⁽⁸⁾ Vedasi nota 4.

⁽⁹⁾ L'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede quanto segue:

*“Articolo 49
Assicurazione del raccolto*

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.
I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.
2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
- a) all'80%(per cento) del costo dei premi assicurati-

- vi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
- b) al 50%(per cento) del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
- i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
- ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100%(per cento) della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.”.

⁽¹⁰⁾ L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

*“Articolo 28
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi*

1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
- a) non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
- b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;
- c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.
3. L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:
- a) calamità naturali;
- b) un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;
- c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
- d) animali protetti.

4. L'assicurazione:

- a) compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3;
- b) non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

5. Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.

6. L'intensità massima di aiuto è limitata al 65%(percento) del costo del premio assicurativo.”.

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁾ L'articolo 21 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

*“Articolo 21
Aiuti per il trasferimento
di conoscenze e per azioni di informazione*

1. Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole. Gli aiuti destinati ad attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione;
- b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
- c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
- d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
 - i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10%(percento) dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
 - ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di mac-

chinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

- iii) spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e iii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
- iv) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

4. I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

5. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

6. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2.

8. L'intensità di aiuto non supera il 100%(percento) dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali.”.

Note all'articolo 12:

⁽¹²⁾ L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede quanto segue:

*“Articolo 5
Priorità dell'Unione in materia
di sviluppo rurale*

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

- 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;*
 - b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;*
 - c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;*
- 2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;*
 - b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;*
- 3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e*

- le organizzazioni interprofessionali;*
- b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;*
- 4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;*
 - b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;*
 - c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;*
- 5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;*
 - b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;*
 - c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;*
 - d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;*
 - e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;*
- 6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;*
 - b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;*
 - c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.*

Tutte le priorità su elencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando

uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.

Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile.”.

⁽¹³⁾ L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede quanto segue:

“c) *“attività agricola”:*

- i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,*
- ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o*
- iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;*

- *vivai viticoli e viti madri di portainnesti,*
- *vivai di alberi da frutto e piante da bacche,*
- *vivai ornamentali,*
- *vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,*
- *vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.”.*

⁽¹⁴⁾ L'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1107/2009 prevede quanto segue:

“Articolo 55

Usò dei prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto.

Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all'articolo 31 e specificate sull'etichetta. Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all'articolo 14 e all'allegato III di detta direttiva, che si applicano al più tardi dal 1°(gradi) gennaio 2014.”.

⁽¹⁵⁾ L'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE prevede quanto segue:

*“Articolo 14
Difesa integrata*

- 1. Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli .*
- 2. Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata.*
- 3. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione dei paragrafi 1 e 2, e, in particolare, in merito all'esistenza delle necessarie condizioni di attuazione della difesa integrata.*
- 4. Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d'azione nazionali il modo in cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino i principi generali della difesa integrata riportati nell'allegato III al più tardi il 1°(gradi) gennaio 2014. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato III per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.*
- 5. Gli Stati membri istituiscono gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata. Le autorità pubbliche e/o le organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali possono elaborare tali orientamenti. Gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti che ritengono pertinenti e appropriati nei rispettivi piani d'azione nazionali.”.*

⁽¹⁶⁾ L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede quanto segue:

“2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione

tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.”.

⁽¹⁷⁾ L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

“Articolo 22

Aiuti per servizi di consulenza

1. *Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.*
2. *Il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.*
3. *La consulenza è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:*
 - a) *gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;*
 - b) *se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;*
 - c) *misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;*
 - d) *i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
 - e) *i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione*

dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- f) *se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;*
- g) *la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.*

4. *La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la biodiversità e la protezione delle risorse idriche in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, o questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.*

5. *Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.*

6. *Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.*

I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

7. *Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.*

Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

8. *L'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 EUR per consulenza.”.*

⁽¹⁸⁾ L'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede quanto segue:

“a) *“trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;”*”.

Note all'articolo 21:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“Art. 73

(Destinazioni d'uso e relative categorie)

1. *L'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso, costituisce la destinazione d'uso.*

2. *Le destinazioni d'uso sono raggruppate nelle seguenti categorie:*

- a) destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico;*
- b) destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale;*
- c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;*
- d) destinazione ad abitazione permanente o principale;*
- dbis) destinazione ad abitazione temporanea;*
- e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale;*
- f) destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale;*
- g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive;*
- h) destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbano-abitativi;*
- i) destinazione ad attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi;*
- l) destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture;*
- m) destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse.*

3. *All'interno di ogni categoria di destinazioni d'uso, opera la presunzione che gli usi e le attività diano luogo allo stesso peso insediativo; di contro, si pre-*

sume che il passaggio dall'una all'altra categoria dia luogo a pesi insediativi diversi, e richiede pertanto standard potenzialmente diversi.”

⁽²⁰⁾ L'articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 prevede quanto segue:

“Art. 14

(Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità e di coltivazione)

1. *I terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario devono essere coltivati secondo la buona tecnica agraria e senza soluzione di continuità per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario. In caso di violazione del vincolo di coltivazione, il proprietario del fondo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione è contestata dalla Regione e irrogata dal Presidente della Regione, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18.*

2. *Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).*

3. *Fatto salvo l'eventuale esproprio per sopravvenuta pubblica utilità, per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario i terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario sono indivisibili e non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi né essere destinati ad opere di edificazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i casi e i criteri per la concessione di deroghe al divieto di edificazione.*

4. *Il vincolo di cui al comma 3 è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura del Consorzio. La violazione del vincolo comporta la revoca degli aiuti concessi in proporzione alla estensione del fondo interessato in rapporto alla superficie totale del comprensorio di riordino fondiario.*

5. *La revoca comporta l'obbligo, per il proprietario del terreno che ha violato il vincolo di cui al comma 3, di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto, come definito dal comma 4, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.*

6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
7. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
8. Nel caso in cui la violazione del vincolo di cui al comma 3 sia commessa da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, oltre alla revoca del contributo, si applica quanto disposto dall'articolo 5bis, comma 2, della l. 97/1994.".

Nota all'articolo 30:

⁽²¹⁾ L'articolo 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*"Art. 74
(Mutamento della destinazione d'uso)*

1. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni, fra quelle elencate all'art. 73, comma 2, diversa da quella in atto.
2. Il mutamento della destinazione d'uso, come disciplinato dal presente articolo, sussiste anche in assenza di opere edilizie ad esso funzionali.
3. Il mutamento della destinazione d'uso da cui deriva la necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto a concessione edilizia; la destinazione d'uso finale deve essere ammessa dal PRG e dal PTP nell'area o nell'immobile interessati; quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, fatto salvo quanto stabilito nel comma 4, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche preordinate a quella destinazione e non è consentito destinare quell'immobile, o parte di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie.
4. Gli immobili, o loro parti, di fatto impiegati per usi diversi da quelli ammessi dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, permanendo la destinazione esclusa, possono essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico.
5. L'indicazione delle destinazioni d'uso, in atto e previste, che deve essere contenuta nei progetti delle trasformazioni edilizie o urbanistiche, nei PUD e nei programmi, nelle intese e nelle concertazioni attua-

tivi del PRG, deve risultare idonea ad individuare univocamente la categoria di destinazioni d'uso di appartenenza. Le convenzioni degli strumenti urbanistici esecutivi e gli atti dei programmi, delle intese e delle concertazioni attuativi del PRG, nonché le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo che eventualmente accompagnino le concessioni edilizie devono contenere l'obbligazione, assunta anche per gli aventi causa, a non mutare le destinazioni d'uso, neppure parzialmente, senza concessione.

6. I provvedimenti che dispongono o che attuano il ripristino dello stato dei luoghi in presenza di violazioni edilizie o urbanistiche, ove la violazione attenga al mutamento della destinazione d'uso, contengono le prescrizioni idonee ad assicurare in concreto l'esclusione delle destinazioni d'uso non ammesse in quell'area o per quell'immobile.".

Nota all'articolo 24

⁽²²⁾ Gli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevedono quanto segue:

*"Articolo 5
Trasparenza degli aiuti*

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti").
2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
 - a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
 - b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
 - i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui in una comunicazione della Commissione; o
 - ii) se prima dell'attuazione degli aiuti il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione ai sensi di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al

tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;

- d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
- e) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.

3. Ai fini del presente regolamento non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

- a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
- b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Articolo 6 Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

- a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell'attività;
- b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti,

dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;

- c) un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati;
- d) nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le misure introducono un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché
- b) le misure sono state adottate e sono entrate in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

- a) i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria se vengono rispettate le condizioni di cui all'articolo 15 o all'articolo 43 e se:
 - i) il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché
 - ii) il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all'articolo 15 o all'articolo 43;
- b) aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
- c) aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 25;
- d) aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi, ove ricorrano le condizioni di

- cui all'articolo 26, paragrafi 9 e 10;
- e) aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), d) ed e);
 - f) aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole ai sensi dell'articolo 29;
 - g) aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30;
 - h) aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31;
 - i) aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 34.

Articolo 8 Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18 e 45 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente regolamento non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.
6. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
7. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del presente regolamento.
8. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 19 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, non sono cumulabili con gli aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati nel presente regolamento.

Articolo 9 Pubblicazione e informazione

1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato,

ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

2. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1°(gradi) un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:

- i) 60.000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
- ii) 500.000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

3. Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli in milioni di euro:

- a) 0,06-0,5 solo per la produzione agricola primaria;
- b) 0,5-1;
- c) da 1 a 2;
- d) da 2 a 5;
- e) da 5 a 10;
- f) da 10 a 30; e
- g) uguale o superiore a 30.

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 2, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 2 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fi-

scali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

5. Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Esso è accompagnato dalle relative modifiche e disposizioni attuative.

6. La Commissione pubblica sul suo sito Internet:

- a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1;
- b) i link ai siti Internet relativi agli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 2, di tutti gli Stati membri.

7. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

Possibilità di evitare una doppia pubblicazione

Se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 11

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisfereb-

bero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 12 Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.
2. La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:
 - a) epizootie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;
 - b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'articolo 30.”.

Nota all'articolo 32:

⁽²³⁾ L'articolo 67 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

“Art. 67
(Gestione dei consorzi di miglioramento
fondiario, delle consorterie
e degli altri enti gestori di opere irrigue)

1. Possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, alle consorterie legalmente costituite e agli altri enti gestori di opere irrigue aiuti per le spese relative:
 - a) alla costituzione, fusione, incorporazione e modificazione dei confini territoriali;
 - b) all'attività di gestione e di funzionamento.
2. Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.”.

Nota all'articolo 33:

⁽²⁴⁾ Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2009, n. 24 prevedeva quanto segue:

“4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi

di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.”.

Note all'articolo 34:

⁽²⁵⁾ L'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 prevedeva quanto segue:

“Art. 28
(Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 32/2007)

1. L'articolo 62 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 62
(Animazione sociale e culturale delle comunità)

1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, la Regione può:
 - a) organizzare manifestazioni tematiche di interesse agricolo;
 - b) assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche ad interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali, senza effettuare alcun pregiudizio qualitativo che evidenzia la superiorità di tali produzioni rispetto ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore;
 - c) concedere aiuti ad enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.
2. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della realtà agricola presso la popolazione, la Regione può inoltre avviare:
 - a) attività didattiche relative alla realtà agricola regionale;
 - b) attività di educazione alimentare;
 - c) attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo;
 - d) progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il coinvolgimento di diversi portatori di interesse.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

4. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, la struttura regionale competente è autorizzata ad effettuare il trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le predette finalità."

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di annui euro 1.420.000 per il triennio 2010/2012 (UPB 01.10.01.10 Piano di sviluppo rurale - interventi di parte corrente - parz.)."

⁽²⁶⁾ L'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2001, n. 16 prevedeva quanto segue:

*"Art. 19
(Modificazione all'articolo 57
della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è aggiunto il seguente:

"2bis. La Giunta regionale è autorizzata a prevedere un regime di aiuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), per far fronte agli oneri di cui al comma 2."

2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 57 della l.r. 32/2007, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2ter. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 2bis."

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 100.000 per l'anno 2011 e in annui euro 600.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 1.10.1.10 Politiche di sviluppo rurale - Interventi di parte corrente - parz.)."

⁽²⁷⁾ L'articolo 22 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 prevedeva quanto segue:

*"Art. 22
(Modificazioni alla legge regionale
24 dicembre 1996, n. 43)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge

regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è sostituita dalla seguente:

"b) un periodo di ammortamento della durata di anni quindici o venti, decorrenti dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il mutuatario è tenuto a corrispondere trenta o quaranta semestralità posticipate, a seconda del periodo di ammortamento, comprensive di interessi e capitale."

2. Il termine ventennale di durata dei mutui concedibili a valere sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 43/1996, come modificato dal comma 1, si applica limitatamente ai mutui concessi a far data dall'entrata in vigore della presente legge."

⁽²⁸⁾ L'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 prevedeva quanto segue:

*"Art. 4
(Modificazione alla legge regionale
22 aprile 2002, n. 3)*

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), è sostituita dalla seguente:

"c) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati;"

⁽²⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 prevedeva quanto segue:

"2. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 32/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Regione può, inoltre, conferire i predetti beni alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., costituita ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali)."

⁽³⁰⁾ Gli articoli 12 e 17 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 prevedevano quanto segue:

*"Art. 12
(Modificazione alla legge regionale
12 dicembre 2007, n. 32)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli

anni 2008/2010), è aggiunto il seguente:

"2bis. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 1, lettera cbis).".

Art. 17

(Tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi alle imprese a valere sui fondi di rotazione regionali.

Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33, 24 dicembre 1996, n. 43, e 4 dicembre 2006, n. 29)

1. *Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il tasso di interessi non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua."*

2. *Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il tasso di interesse non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua."*

3. *Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 29/2006, dopo le parole: "mutui a tasso agevolato," sono inserite le seguenti: "non inferiore al 2 per cento su base annua,".*

4. *Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano ai mutui non ancora concessi alla data di entrata in vigore della presente legge."*